

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 marzo 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 29. Sentenza 14-25 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Fattispecie riguardante interessi originariamente usurari - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Denuncia dei vizi attinenti alla decretazione d'urgenza - Efficacia sanante della conversione in legge - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 77.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Asserita irragionevolezza con incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e sul principio di tutela dell'accesso al risparmio - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35, 41 e 47.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Introduzione del tasso di sostituzione - Decorrenza differita - Irragionevolezza e disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto alle banche - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 3

Pag. 9

N. 30. Sentenza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento per il reato di diffamazione aggravata - Delibera di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Inesistenza di una delibera del Senato, camera competente a deliberare in materia all'epoca del fatto - Carezza della materia di un conflitto - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 22 ottobre 1997.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 21

N. 31. Sentenza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato, per divulgazione di atti coperti da segreto istruttorio - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Pesaro per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Omessa indicazione del *petitum* - Inammissibilità del ricorso.

– Deliberazione della Camera dei deputati 5 marzo 1997.

– Costituzione, art. 68, primo comma Pag. 24

N. 32. Sentenza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (*ex* artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento, rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta e a quella prevista per gli investigatori privati - Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento - Non fondatezza della questione.

– Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

– Costituzione, art. 3.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (*ex* artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

– Costituzione, artt. 24 e 111.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (*ex* artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Ritenuta operatività del divieto solo in caso di indagini svolte d'iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Assunta disparità di disciplina, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra accusa e difesa - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 27

N. 33. Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Accertamento - Utilizzazione e contestazione di risultanze bancarie acquisite in sede penale - Effetti pregiudizievoli per il contribuente - Lamentata violazione del diritto di difesa - Carenza di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, primo comma, numero 2.

– Costituzione, art. 24, secondo comma.

Imposte e tasse - Accertamento - Accertamenti fondati su risultanze bancarie acquisite in sede penale - Contestazione al contribuente - Applicazione della presunzione di impossibilità delle operazioni documentate, nonché sanzione pecuniaria per inottemperanza all'invito a comparire - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, secondo comma, numero 2.
- Costituzione, art. 24, secondo comma Pag. 35

N. 34. Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello Stato») - Lamentata discriminazione nella tutela penale del sentimento religioso, con violazione dei principî di eguaglianza e parità delle confessioni religiose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 402.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma » 39

N. 35. Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione, con accompagnamento alla frontiera - Impedimenti all'esecuzione immediata del provvedimento - Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Procedura di convalida - Applicazione del rito camerale (ex art. 737 e seguenti cod. proc. civ.) e poteri del giudice della convalida - Lamentata inidoneità del procedimento alle esigenze di tutela e difesa della persona, nonché del contraddittorio - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24 e 111.

Straniero - Espulsione - Impedimenti all'esecuzione immediata - Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Procedura di convalida - Lamentata inidoneità alle esigenze di difesa della persona e del contraddittorio - Riferimento della questione a disposizione priva di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24 » 41

N. 36. Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Limiti probatori delle dichiarazioni testimoniali utilizzate per le contestazioni - Lamentata violazione dei principî di non dispersione dei mezzi di prova, di ragionevolezza, di obligatorietà dell'azione penale e della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di libero convincimento del giudice, e di tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2 e 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma, e 112 » 44

N. 37. Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, della Corte d'appello di Roma - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 102; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

Pag. 49

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 76. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Novara del 19 ottobre 2001.

Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale - Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito del ricorso - Ricorso spedito a mezzo del servizio postale, anziché depositato direttamente nella segreteria della commissione tributaria - Inammissibilità (secondo l'interpretazione della Cassazione), pur se il recapito sia avvenuto entro i termini - Ingiustificata compressione del diritto del contribuente di agire in giudizio.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 24, primo comma

» 53

N. 77. Ordinanza del Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia del 25 ottobre 2001.

Demanio e patrimonio dello Stato - Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici - Diritto di prelazione dei conduttori nell'acquisto delle unità immobiliari ad uso residenziale - Possibilità, per il conduttore che eserciti la prelazione, di permanere nell'immobile fino alla conclusione della procedura di vendita, prorogando la scadenza del contratto di locazione nonostante la disdetta tempestivamente formalizzata dal locatore - Mancata previsione - Irragionevolezza - Deteriore trattamento rispetto al conduttore che non abbia esercitato l'opzione - Contrasto con il favore per l'acquisto della proprietà dell'abitazione.

- D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, art. 6, commi 5 e 6; d.l. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 47, comma secondo

» 56

N. 78. Ordinanza del Tribunale di Milano del 4 ottobre 2001.

Straniero - Espulsione amministrativa - Procedimento giudiziario sul reclamo avverso il provvedimento di espulsione - Ammissione automatica dello straniero al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale - Ingiustificato trattamento di privilegio dello straniero espulso rispetto a quello sottoposto a procedimento penale.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13.
- Costituzione, art. 3

» 58

- N. 79. Ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Vicenza, sez. distaccata di Schio del 23 novembre 2001.
- Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione al giudice ordinario delle cause sui diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative relative alla gestione del territorio - Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 80, art. 34.
 - Costituzione, art. 76 Pag. 60
- N. 80. Ordinanza del Tribunale di Milano del 25 maggio 2001.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore - Trattenimento presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.**
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
 - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo » 63
- N. 81. Ordinanza del Tribunale di Milano del 25 maggio 2001.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore - Trattenimento presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.**
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
 - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo » 65
- N. 82. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 6 aprile 2001.
- Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Contestazioni - Dichiarazioni lette per la contestazione e valutate ai fini della credibilità del teste - Possibilità che siano acquisite e valutate anche quale prova dei fatti affermati - Mancata previsione - Irragionevole preclusione alla ricerca della verità - Contrasto con i principi della non dispersione dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice - Richiamo alla sent. n. 255/1992 della Corte costituzionale.**
- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, e 101, comma secondo » 67
- N. 83. Ordinanza del Tribunale di Roma del 5 ottobre 2001.
- Elezioni - Consiglieri regionali - Incompatibilità con la carica di assessore di comuni compresi nel territorio della Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, a seguito delle modificazioni all'art. 122 Cost., introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999 - Violazione del principio di autonomia degli enti locali.**
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 4.
 - Costituzione, artt. 5, 122 e 123 » 69

n. 84. Ordinanza della Corte di assise di Catanzaro del 23 ottobre 2001.

Processo penale - Mezzi di prova - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - Possibilità di essere sentite come testimoni allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati di reato collegato nei cui confronti sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento - Irragionevolezza - Incidenza sull'effettività della funzione (di accertamento della verità e punizione del colpevole) cui è preordinato il processo penale.

- Codice di procedura penale, artt. 197, comma 1, lett. b), e 197-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112

Pag. 70

n. 85. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale per i minorenni di Torino del 31 ottobre 2001.

Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Processo penale minorile - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per situazioni analoghe a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 432/1995, 131/1996, 155/1996 e 311/1997) - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio del giudice naturale, nonché sui principi del giusto processo e dell'imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111

» 74

n. 86. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 23 novembre 2001.

Fallimento - Estensione al socio la cui esistenza risulti successivamente alla dichiarazione di fallimento della società - Assenza di limiti temporali - Disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale, alla società cancellata dal registro delle imprese, nonché al socio receduto o escluso - Lesione del principio della certezza delle situazioni giuridiche - Richiamo alla sent. n. 319/2000 della Corte costituzionale.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, comma secondo.
- Costituzione, art. 3

» 76

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai ricorsi per questione di legittimità costituzionale depositati in cancelleria il 31 gennaio 2002, numeri 5 e 6 e ricorsi per conflitto di attribuzione depositati in cancelleria il 1^o, 7 e 15 febbraio 2002, numeri 4, 5 e 6. (Ricorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 9 del 27 febbraio 2002).

» 79

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 29

Sentenza 14-25 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Fattispecie riguardante interessi originariamente usurari - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Denuncia dei vizi attinenti alla decretazione d'urgenza - Efficacia sanante della conversione in legge - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 77.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Interpretazione autentica - Affermata natura usuraria dei soli interessi originariamente convenuti - Lamentata sanatoria in favore delle banche - Asserita irragionevolezza con incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e sul principio di tutela dell'accesso al risparmio - Non fondatezza della questione.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35, 41 e 47.

Credito (Istituti di) - Contratti di mutuo - Interessi divenuti usurari per effetto della riduzione del c.d. tasso soglia - Introduzione del tasso di sostituzione - Decorrenza differita - Irragionevolezza e disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto alle banche - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 2000 dal Tribunale di Benevento, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2001, nonché nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 2001 dal Tribunale di Benevento e il 27 giugno 2001 dal Tribunale di Taranto, rispettivamente iscritte ai numeri 587 e 703 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 33 e 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001 e nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 2001 dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Scialpi Stefano, della Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l., del Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e della Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Antonio Tanza e Bruno Inzitari per Scialpi Stefano, l'avvocato Antonio Baldassarre per la Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l., per Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e per la Banca nazionale del lavoro s.p.a. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 30 dicembre 2000, depositata il 2 gennaio 2001, il Tribunale di Benevento — nel corso di un procedimento di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso, in favore di un istituto di credito, per un credito derivante, a titolo di capitale ed interessi, da un contratto di mutuo stipulato in data 4 agosto 1994 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, «questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2000» [*recte*: decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura)].

Espone il rimettente, in punto di rilevanza della questione, di essere chiamato a decidere su un'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, fondata sull'eccezione di nullità sopravvenuta, *ex art.* 1815, secondo comma, del codice civile, della pattuizione relativa agli interessi, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza 17 novembre 2000, n. 14899. Aggiunge che, se non fosse intervenuta la norma impugnata — secondo la quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione — egli si sarebbe senz'altro adeguato, nelle decisioni sull'istanza degli opposenti e più in generale sulla successiva istruzione della causa, all'opposto principio di diritto sancito nella suddetta sentenza.

Ciò posto, deduce nel merito che il citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 sarebbe innanzitutto lesivo dell'art. 3 della Costituzione «in quanto [...] contraddittoriamente ed irragionevolmente riserva un ingiustificato trattamento di favore per le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso usura a danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal cartello bancario, i quali non possono più avvalersi delle disposizioni della legge n. 108/1996 e quindi della nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari e consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma 2, del codice civile».

Ulteriore lesione del principio costituzionale di eguaglianza deriverebbe poi dalla efficacia retroattiva della norma, solo apparentemente di interpretazione autentica ma in realtà innovativa e contrastante con l'interpretazione della legge n. 108 del 1996 pacificamente accolta in giurisprudenza, così da costituire una sanatoria di rapporti di mutuo obiettivamente usurari.

Per gli stessi motivi risulterebbe altresì violato l'art. 24 della Costituzione, restando leso il diritto alla tutela giurisdizionale di coloro i quali si sono opposti alle pretese degli istituti di credito «in base al diritto vigente all'epoca della domanda».

La norma denunciata si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 47 della Costituzione, non tutelando il risparmio bensì l'interesse dei banchieri ed ostacolando l'accesso al credito ed alla proprietà della casa di abitazione, nonché con l'art. 77 della Costituzione per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed urgenza giustificativi dell'emanazione dei decreti-legge.

1.1. — Si è costituita in giudizio la Cassa rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l., concludendo per «la manifesta inammissibilità e/o manifesta infondatezza e, in subordine, l'inammissibilità e/o infondatezza della questione».

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica la parte deduce — a sostegno dell'eccezione di inammissibilità della questione — che le censure che il rimettente muove alla norma impugnata non si riferirebbero in realtà all'interpretazione autentica dell'art. 1815, secondo comma, codice civile — essendo già precedentemente evidente il riferimento di tale norma al solo momento della pattuizione di interessi — ma riguarderebbero esclusivamente gli effetti della norma stessa sulla diversa disposizione di cui all'art. 644 del codice penale, di cui il medesimo giudice non sarebbe chiamato a fare applicazione, nemmeno in via incidentale.

Che il regime civilistico della nullità delle clausole contenenti la pattuizione di interessi usurari sia del tutto distinto dal profilo penalistico, ed in sé autosufficiente, sarebbe del resto confermato dal fatto stesso che il legislatore del 1996 ha provveduto a riscrivere tanto la norma di cui all'art. 644 del codice penale quanto, e separatamente, quella di cui all'art. 1815, secondo comma, del codice civile.

Nel merito la questione sarebbe comunque — ad avviso della stessa parte — manifestamente infondata o, in subordine, infondata, con riferimento a tutti i parametri evocati.

Non sussisterebbe, in primo luogo, l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto la norma impugnata non avrebbe privato i mutuatari, diversamente da quanto assume il rimettente, del diritto di far valere la nullità delle clausole con le quali siano stati convenuti interessi usurari, ma avrebbe solamente ricondotto a ragionevolezza l'interpretazione della disposizione che tale nullità sancisce, chiarendo che la pattuizione è nulla solo se il tasso di interesse convenuto è superiore al cosiddetto tasso soglia al momento della pattuizione e non anche quando tale limite sia superato nel corso del rapporto, per effetto di successive oscillazioni del medesimo tasso soglia.

La circostanza che le conseguenze di tale intervento interpretativo siano obiettivamente favorevoli agli istituti di credito non costituirebbe d'altro canto ragione sufficiente per affermare che si sia voluto riconoscere un ingiustificato trattamento di favore alle banche, attesa l'intrinseca ragionevolezza della interpretazione imposta dal legislatore.

Prive di fondamento sarebbero altresì le censure, del pari riferite all'art. 3 della Costituzione, riguardanti l'efficacia retroattiva della norma.

Tali censure sembrerebbero muovere — ad avviso della parte privata — dall'erroneo presupposto che l'interpretazione autentica sia legittima solo in presenza di un contrasto di giurisprudenza e che d'altro canto le norme retroattive a carattere innovativo siano in quanto tali illegittime. Sarebbe vero al contrario, secondo la stessa parte, che il legislatore può emanare norme interpretative indipendentemente da qualsiasi contrasto di giurisprudenza, ed anche al fine di imporre l'interpretazione che egli ritenga corretta, in presenza di una difforme interpretazione giurisprudenziale, così come dovrebbe in ogni caso ritenersi pacifica — alla luce della giurisprudenza della Corte — la legittimità, nei limiti della ragionevolezza, di norme retroattive a carattere innovativo, con la sola eccezione delle norme penali *in malam partem*.

La norma impugnata, quand'anche le si volesse attribuire portata innovativa, avrebbe perciò i requisiti per superare indenne lo scrutinio di costituzionalità. Ritiene tuttavia la parte che essa sia effettivamente interpretativa, in quanto ragionevolmente diretta — per quanto riguarda l'aspetto civilistico — ad impedire una interpretazione dell'art. 1815 del codice civile, pur avallata dalla Corte di cassazione, contrastante con l'inequivoco tenore letterale della disposizione stessa, oltreché con numerosi principi costituzionali.

L'interpretazione della legge n. 108 del 1996 accolta dalla Cassazione contrasterebbe in particolare — ad avviso sempre della parte — sia con l'art. 3 della Costituzione, perché favorirebbe irragionevolmente una delle parti del rapporto, sia con l'art. 47 della Costituzione, perché introdurrebbe uno squilibrio nel sistema tale da provocare la scomparsa dei mutui a tasso fisso, sia con l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, perché

si tradurrebbe in una lesione dell'autonomia privata non giustificata da ragioni di utilità sociale, sia infine con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché renderebbe possibile, sul versante penalistico, l'assoggettamento a sanzione di una condotta non costituente reato nel momento in cui viene posta in essere.

Alla norma impugnata dovrebbe coerentemente riconoscersi carattere interpretativo anche per quanto riguarda l'aspetto penalistico — peraltro privo di rilevanza nel giudizio *a quo* — proprio in quanto le modifiche apportate all'art. 644 del codice penale dalla legge n. 108 del 1996 non potevano sicuramente attribuire autonomo rilievo penale al momento della corresponsione, quando questa fosse stata attuativa di una legittima convenzione, in quanto ne sarebbe appunto derivata la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Sarebbero del pari non fondate le censure che il rimettente muove alla norma impugnata, con riferimento al parametro di cui all'art. 24 della Costituzione, in relazione al pregiudizio che ne deriverebbe per coloro i quali hanno resistito in giudizio alle pretese delle banche confidando nell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Cassazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, l'incidenza delle norme interpretative sui giudizi in corso non determina l'illegittimità costituzionale delle norme stesse, se il loro contenuto non è irragionevole e non altera ingiustificatamente la parità tra le parti.

La norma impugnata, poi, non contrasterebbe nemmeno con l'art. 47 della Costituzione, in quanto, lungi dallo scoraggiare i piccoli risparmiatori dall'accesso al credito per l'acquisto della casa, avrebbe anzi evitato la scomparsa dal mercato finanziario dei mutui a tasso fisso, più graditi a coloro che dispongono di redditi costanti.

La censura riferita all'art. 77 della Costituzione sarebbe infine superata dall'avvenuta conversione in legge del decreto.

1.2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

In via preliminare, la parte pubblica eccepisce il difetto di motivazione in punto di rilevanza «con riferimento sia all'aspetto degli interessi moratori sia alla configurabilità di clausole di pattuizione di interessi usurari nel caso di fonte contrattuale del rapporto antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996».

Nel merito, quanto alle censure riferite all'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura sottolinea il carattere strutturalmente e funzionalmente interpretativo della norma denunciata, «in quanto destinata a combinarsi in sede applicativa con le immutate disposizioni interpretate, con le quali forma, rispettivamente, un unico plesso precettivo». Essa avrebbe lo scopo di eliminare ogni dubbio in ordine alla funzione sanzionatoria, e non riequilibratrice del rapporto sinallagmatico, dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, escludendo del tutto ragionevolmente che la valutazione del carattere usurario degli interessi possa effettuarsi con riferimento ad un momento successivo a quello della stipulazione della relativa clausola.

Del tutto insussistente sarebbe la lamentata violazione dell'art. 24 della Costituzione, operando la norma denunciata sul piano sostanziale della disciplina dei rapporti e non su quello processuale della tutela dei diritti, così come prive di fondamento dovrebbero ritenersi le censure riferite all'art. 47 della Costituzione, discendendo proprio dalla norma costituzionale la necessità di assicurare, nell'interesse dei risparmiatori, l'equilibrio finanziario delle imprese esercenti il credito a medio e lungo termine e di tutelare l'affidabilità del settore assicurando certezza alle relazioni giuridiche.

Quanto infine al parametro di cui all'art. 77 della Costituzione, l'Avvocatura rileva come gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 394 del 2000 — finalizzati al riequilibrio dei rapporti di mutuo a tasso fisso — rendessero parallelamente necessaria una corretta definizione del normale quadro applicativo degli articoli 644 del codice penale e 1815, secondo comma, del codice civile, soggetto a forzature in sede giurisprudenziale a causa delle avvertite esigenze di tutela delle situazioni di squilibrio determinate da eventi eccezionali.

2. — Con ordinanza del 18 marzo 2001, depositata il 4 aprile 2001, il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 394 del 2000.

Il rimettente premette, quanto alla rilevanza della questione, di essere chiamato a decidere, tra l'altro, su una domanda di accertamento della nullità della pattuizione di interessi relativa ad un contratto di finanziamento stipulato in data 26 gennaio 1993, avanzata nel corso dell'anno 1998 per violazione delle norme di cui alla legge n. 108 del 1996, e precisa che, in difetto della intervenuta normativa di cui al decreto-legge citato, egli si sarebbe senz'altro uniformato alla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui deve ritenersi illegittima la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996, anche se stipulata anterior-

mente all'entrata in vigore della legge, «con conseguente sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente a quella parte di rapporto non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996».

Ai mutui a tasso fisso stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 394 del 2000, si applicherebbe invece la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, con la conseguente sostituzione del tasso pattuito con quello indicato al comma 3 dello stesso articolo. Tale sostituzione, peraltro, in quanto limitata alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001, comporterebbe che per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e la suddetta data del 2 gennaio 2001 il debitore sarebbe tenuto a corrispondere gli interessi nella misura pattuita, ancorché eccedente il cosiddetto tasso soglia.

Si verificherebbe in tal modo, ad avviso del rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento tra cliente e banca (oltre che tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con un trattamento di favore nei confronti di quest'ultima in danno di coloro che abbiano contratto mutui a tasso fisso prima del 1996 e — per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 ed il 31 dicembre 2000 — non possano giovare del cosiddetto tasso di sostituzione.

2.1. — Si è costituita in giudizio la s.p.a. Mediocredito Trentino-Alto Adige, convenuta nel giudizio *a quo*, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza, ovvero di inammissibilità o infondatezza della questione.

Ad avviso della parte, la questione — come viene illustrato in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica — sarebbe inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, per difetto di rilevanza, nella parte in cui il rimettente sembrerebbe prospettare una disparità di trattamento tra i singoli clienti degli istituti di credito.

Secondariamente, per indeterminatezza della questione, non essendo chiaro se lo stesso rimettente si dolga di una disparità di trattamento, nei rapporti tra cliente e banca (quanto ai mutui a tasso fisso), ponendo a confronto la situazione di tali rapporti prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come interpretata dal decreto-legge n. 394 del 2000, ovvero se egli invochi una pronuncia additiva volta a retrodatare l'applicabilità dei tassi di sostituzione.

Sotto altro aspetto, ritenuta come vera la prima delle due ipotesi sopra prospettate, per incomparabilità delle situazioni messe a confronto, derivando la loro diversità di disciplina dal normale fenomeno della successione temporale delle leggi.

Da ultimo perché il rimettente o vuole censurare il merito della scelta legislativa, ma pone allora una questione politica e non di legittimità costituzionale, ovvero intende invocare — riferendosi al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge — una pronuncia additiva in virtù della quale l'applicabilità del cosiddetto tasso di sostituzione venga fatta retroagire, ma in tal caso si prefigurerebbe la possibilità di diverse alternative, tali da rendere evidente come la scelta si collochi sul piano tipico della discrezionalità legislativa.

Nel merito, ed ipotizzando comunque che l'oggetto della questione di legittimità costituzionale sia il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge, la parte privata deduce che il legislatore, intervenuto con la norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma dello stesso articolo, al fine di riequilibrare la gravosa situazione che si era venuta a creare per le banche a seguito della erronea interpretazione della legge del 1996 operata dalla Cassazione, ha poi ritenuto opportuno venire incontro — pur senza esservi tenuto ed in un quadro di complessivo bilanciamento degli interessi contrapposti — alle aspettative che erano insorte nei mutuatari a tasso fisso «in considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa ed in Italia», prevedendo, appunto ai commi secondo e terzo, una sostituzione autoritativa in senso riduttivo dei tassi, al fine di riportarli ad una soglia inferiore al tasso usurario.

Si tratterebbe dunque — ad avviso della parte — di un intervento non dovuto, ma giustificato da ragioni meramente equitative che renderebbero non irragionevole la fissazione della sua decorrenza da data prossima a quella di entrata in vigore del decreto-legge e della successiva legge di conversione piuttosto che dalla data di superamento del tasso soglia o da quella di stipula dei mutui.

2.2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza sarebbe innanzitutto carente di motivazione in punto di rilevanza nella parte in cui prende a riferimento, al fine di valutare l'usurarietà sopravvenuta del tasso pattuito, il tasso soglia relativo ai mutui con garanzia reale piuttosto che quello, più elevato, riferito alle aperture di credito in conto corrente.

La medesima ordinanza sarebbe inoltre ambigua quanto all'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, non essendo chiaro se il dubbio di legittimità costituzionale si riferisca al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge ovvero ai successivi commi 2 e 3.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe rappresentato dal fatto che il rimettente sembrerebbe invocare un'inammissibile sentenza manipolativa «che recuperi al sistema della stessa legge antiusura n. 108/1986 [recte: n. 108 del 1996] il diverso parametro rappresentato dal tasso definito dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 394/2000, così incidendo sulle scelte di sistema (soluzioni e parametri) operate dal legislatore nella sua discrezionalità».

Sarebbe da ultimo non chiaro se nella specie si discuta di interessi corrispettivi o moratori.

Nel merito, la non fondatezza della questione è argomentata sulla scorta di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel precedente giudizio.

3. — Con ordinanza emessa e depositata in data 4 maggio 2001, il Tribunale di Benevento, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394.

Il rimettente espone, in punto di rilevanza, di doversi pronunciare sull'istanza, avanzata dall'opponente, di nomina di un consulente tecnico contabile per il calcolo degli interessi effettivamente dovuti in virtù di un contratto di mutuo stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sul presupposto della nullità della originaria pattuizione alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di cassazione 17 novembre 2000, n. 14899. Precisa, in fatto, che il tasso pattuito e richiesto dalla banca in via monitoria, corrispettivo del 21% e moratorio del 2%, risulterebbe usurario sia in riferimento al tasso effettivo globale medio da ultimo rilevato per i finanziamenti bancari a medio termine, sia in riferimento a quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti.

Muovendo dall'esplicito presupposto che la norma impugnata trovi applicazione anche in ipotesi di pattuizione di interessi già in origine usurari, il rimettente assume violati gli articoli 3, 24 e 47 della Costituzione in base ad argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte nella precedente ordinanza del 30 dicembre 2000.

La medesima norma, riconoscendo al prestito del denaro una redditività eccessiva e sproporzionata rispetto alla media stabilita dal libero mercato, contrasterebbe altresì con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Premesso che il contratto dedotto nel giudizio *a quo* risulta stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la parte pubblica rileva in primo luogo che il rimettente non avrebbe indicato a quale categoria di operazioni creditizie si riferisca il contratto stesso, ai fini della individuazione del tasso soglia, né avrebbe chiarito se il tasso convenuto — come in realtà sembrerebbe desumersi da taluni passi dell'ordinanza — fosse superiore al tasso soglia già al momento della stipula, dal che deriverebbe l'irrilevanza della questione.

Osserva inoltre che l'ordinanza risulterebbe priva di motivazione anche con riguardo alla problematica relativa all'applicabilità delle norme antiusura agli interessi moratori.

Nel merito, in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3, 24 e 47 della Costituzione, l'Avvocatura ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di intervento nel primo giudizio promosso dal medesimo rimettente. Quanto poi agli ulteriori parametri di cui agli articoli 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, ne deduce la non pertinenza «data la sottolineata essenzialità del momento della pattuizione ai fini della qualificazione della condotta dell'operatore economico».

4. — Il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa e depositata in data 27 giugno 2001, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Il rimettente espone, in punto di rilevanza, che il credito azionato in via esecutiva, derivante da un contratto di mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, è in parte costituito da interessi convenzionali ad un tasso che — per un periodo di oltre due anni, dal marzo 1997 all'agosto 1999 — risulta superiore al tasso soglia fissato ai sensi della stessa legge.

Quanto alla non manifesta infondatezza, assume innanzitutto che le modifiche apportate all'art. 644 del codice penale dall'art. 1 della citata legge n. 108 del 1996 avrebbero portato a configurare due diverse tipologie di fatti di usura: il farsi promettere interessi usurari ed il farsi dare interessi usurari.

Il decreto-legge n. 394 del 2000, nell'escludere la rilevanza penale della ricezione di interessi divenuti usurari, per il superamento del tasso soglia, successivamente alla pattuizione, avrebbe in realtà abrogato, con norma dunque innovativa e non meramente interpretativa, la seconda delle due figure di usura, con efficacia retroattiva anche agli effetti civili.

Siffatta retroattività agli effetti civili si porrebbe in contrasto, sotto diversi aspetti, con il principio generale di ragionevolezza.

In primo luogo, la norma introdurrebbe infatti una irragionevole disparità di trattamento tra coloro i quali sono ora tenuti a corrispondere somme che precedentemente non erano dovute ed i percettori delle stesse, «ora ingiustificatamente avvantaggiati, oltre che in sede penale, anche in sede civile».

Ulteriore disparità di trattamento sussisterebbe poi tra gli operatori del settore creditizio che abbiano correttamente ricondotto i tassi di interesse pattuiti nei limiti del tasso soglia e coloro che ciò non abbiano fatto e, parallelamente, tra le rispettive controparti.

La norma impugnata, infine, frustrerebbe la possibilità di agire e resistere in giudizio in capo a coloro ai quali la legge n. 108 del 1996 aveva attribuito la possibilità di tutela giurisdizionale.

4.1. — Si è costituito in giudizio Stefano Scialpi, opponente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

In aggiunta ai profili di contrasto con l'art. 3 della Costituzione prospettati dal rimettente, la suddetta parte privata individua un'ulteriore lesione del principio di eguaglianza nella irragionevole disparità di trattamento che la norma realizzerebbe tra i contraenti di mutui a tasso fisso stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 — che si vedrebbero negati i rimedi di tutela negoziale di cui agli articoli 1339 e 1815, secondo comma, del codice civile — ed i contraenti di rapporti di credito diversi da quelli interessati dalla sanatoria governativa (come le aperture di credito in conto corrente), i quali potrebbero continuare a giovare della normativa antiusura. Con un trattamento, dunque, irragionevolmente deteriore proprio per quella tipologia di relazioni — i mutui a tasso fisso — più direttamente interessata allo strumento di tutela del contraente debole offerto dalla legislazione antiusura.

La medesima norma si porrebbe altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto restringerebbe anche il campo di applicazione del delitto di cui all'art. 644 del codice penale, privando la collettività di uno strumento di lotta alle forme più subdole di usura.

La parte assume poi che la norma censurata sarebbe ulteriormente in contrasto con gli articoli 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione sotto il profilo della violazione dei limiti costituzionali al potere del legislatore di emanare disposizioni interpretative.

Dovrebbe in primo luogo escludersi che si tratti di norma interpretativa in senso stretto, proprio in quanto essa si riferisce non già all'intero complesso delle operazioni di credito regolate dalla legge n. 108 del 1996 bensì solamente ai rapporti di mutuo a tasso fisso.

Difetterebbero poi, nella specie, i presupposti stessi per l'emanazione di norme interpretative, quali individuati dalla stessa giurisprudenza costituzionale, attesa la mancanza di qualsiasi contrasto interpretativo.

Risulterebbe in ogni caso violato il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, contrastandosi d'autorità, a distanza di oltre cinque anni dalla entrata in vigore della legge, un indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, mediante l'introduzione di una disciplina derogatoria riguardante, irragionevolmente, i soli mutui a tasso fisso.

Ne conseguirebbe, sotto altro aspetto, la violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, difettando la norma dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza, nonché la lesione del diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale.

La stessa norma, infine, violerebbe l'art. 77 della Costituzione, per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed urgenza giustificativi della decretazione d'urgenza, nonché gli articoli 3 e 47 della Costituzione, in quanto obiettivamente finalizzata a convalidare una pratica dannosa per l'economia e contrastante con il principio di tutela del risparmio.

4.2. — Si è altresì costituita in giudizio la Banca nazionale del lavoro S.p.a., convenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, concludendo per «la manifesta inammissibilità e/o la manifesta infondatezza e, in subordine, la inammissibilità e/o la manifesta infondatezza della questione».

A sostegno della eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza la parte deduce — in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica — che la prospettazione del rimettente risulterebbe incentrata sulla asserita illegittimità costituzionale di quella parte della norma impugnata recante l'interpretazione autentica dell'art. 644 del codice penale, di cui il rimettente stesso non dovrebbe fare sicuramente applicazione.

La questione, nei termini proposti, sarebbe comunque infondata nel merito. Ad avviso della parte, infatti, il rimettente muoverebbe da una premessa interpretativa erronea, in quanto l'art. 644 del codice penale, come modificato dalla legge n. 108 del 1996, non prevedeva come autonoma figura di reato la percezione di interessi, superiori al tasso soglia, che non fossero tuttavia usurari al momento della pattuizione. Il riferimento, contenuto nella norma, al farsi dare, oltre che al farsi promettere, interessi usurari, avrebbe avuto unicamente lo scopo di rendere punibili i comportamenti consistenti nella percezione di interessi usurari non preceduta da una autonoma pattuizione.

Ne resterebbe perciò confermata la funzione autenticamente interpretativa della norma impugnata.

Deduce ancora la parte — sulla scorta di argomentazioni identiche a quelle svolte dall'Istituto di credito costituito nel procedimento promosso dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre 2000 — l'errore dell'interpretazione data dalla Corte di cassazione alla legge n. 108 del 1996 e contesta altresì la tesi del rimettente secondo la quale la norma impugnata avrebbe introdotto una ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali sarebbero ora tenuti a corrispondere somme che non erano dovute prima che la norma stessa intervenisse.

Quand'anche, infatti, volesse attribuirsi a detta norma carattere innovativo e non interpretativo, essa risulterebbe comunque giustificata dalla finalità di riequilibrare «la clamorosa disparità di trattamento che si era venuta a determinare tra le parti del contratto di mutuo per effetto della applicazione di norme per le quali (sul piano civilistico in evidente contrasto con l'art. 1815 del codice civile come modificato dalla legge del 1996) il momento della corresponsione degli interessi doveva essere quello cui far riferimento per la determinazione della soglia usuraria, pur se tale corresponsione fosse attuativa di una convenzione lecita al momento della pattuizione».

Parimenti infondato o addirittura inammissibile sarebbe l'assunto relativo alla disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra le banche che avessero ricondotto spontaneamente la pattuizione nei limiti della non usurarietà e quelle che non si fossero invece indotte a tale rinegoziazione e, parallelamente, tra i mutuatari che avessero beneficiato di rinegoziazione e coloro che non l'avessero ottenuta.

L'asserita disparità tra banche sarebbe infatti irrilevante nel giudizio *a quo* mentre quella tra mutuatari sarebbe una disparità di mero fatto, dovuta a comportamenti del tutto eventuali, in quanto tale irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità.

Non sussisterebbe, poi, la prospettata violazione del diritto di agire in giudizio, né la conseguente lesione di un affidamento legittimamente sorto, proprio in considerazione della natura interpretativa della norma, in virtù della quale deve escludersi che nel patrimonio giuridico dei mutuatari sia mai entrato il diritto ad ottenere l'abbattimento del tasso di interesse divenuto superiore al tasso soglia.

La censura sarebbe d'altro canto priva di pregio anche se alla norma si attribuisse carattere innovativo, tenuto conto degli effetti, contrastanti con numerosi principi costituzionali, della norma modificata.

In via ulteriormente subordinata, la parte eccepisce infine l'inammissibilità della questione «per discrezionalità del legislatore».

4.3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe irrilevante nel giudizio *a quo* in quanto, secondo l'assunto dello stesso rimettente, l'art. 1815, secondo comma, del codice civile sarebbe comunque inapplicabile nell'ipotesi, dedotta in giudizio, di clausola di interessi non originariamente illecita.

Oltre a ciò il rimettente avrebbe comunque omissso di considerare che il mutuo, la cui restituzione è oggetto del giudizio *a quo* risulta erogato in franchi svizzeri, e che le operazioni in valuta sono espressamente escluse dalla rilevazione trimestrale effettuata ai fini della legge sull'usura.

Risulterebbe infine omisssa qualsiasi indicazione sia in ordine alle modalità di calcolo degli interessi moratori, sia in ordine alla applicabilità a tali interessi della legge n. 108 del 1996.

Nel merito l'Avvocatura, premessa l'irrilevanza nel giudizio *a quo* degli aspetti penalistici della normativa in tema di usura, ribadisce l'infondatezza della questione sulla scorta di argomentazioni non dissimili da quelle svolte negli altri giudizi.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Benevento, con due distinte ordinanze, ed il Tribunale di Taranto sollevano, in riferimento agli articoli 3, 24, 35, 41, 47 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, secondo il quale «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Assumono in buona sostanza i rimettenti che la norma, solo apparentemente interpretativa ma in realtà innovativa, costituisca irragionevole sanatoria — ad esclusivo vantaggio degli istituti di credito — di comportamenti obiettivamente usurari, così da porsi in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

Il Tribunale di Trento censura invece l'art. 1 della legge di conversione assumendo lesiva dell'art. 3 della Costituzione la disciplina dettata dal medesimo decreto-legge nella parte in cui prevede, per i contratti in corso, che la sostituzione del tasso pattuito dalle parti con quello indicato all'art. 1, commi 2 e 3, abbia luogo solamente per le rate con scadenza successiva al 2 gennaio 2001.

Stante l'evidente connessione oggettiva, i quattro giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. — La questione sollevata dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 4 maggio 2001 deve ritenersi inammissibile.

Il giudice rimettente — che dichiara accertata, nel giudizio *a quo*, l'usurarietà del tasso convenuto dalle parti «vuoi considerando l'odierno tasso effettivo globale medio del 10,96, vuoi considerando quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti» — muove dalla esplicita premessa che la norma impugnata comporti l'impossibilità di far valere la nullità anche originaria delle clausole con le quali siano stati convenuti, dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, interessi usurari. Contrariamente a tale assunto, nel caso di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, è indubbio che la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile come novellato dalla suddetta legge del 1996 non è in alcun modo preclusa dall'applicazione della norma impugnata. E ciò rende priva di rilevanza la questione prospettata.

2.1. — Vanno invece respinte le ulteriori eccezioni di inammissibilità, sollevate sia dalla difesa delle parti private che dall'Avvocatura generale dello Stato ed analiticamente esposte in narrativa.

2.2. — In particolare, la questione sollevata dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre 2000 si appalesa rilevante nel giudizio *a quo* in quanto il rimettente — chiamato a pronunciarsi su una opposizione a decreto ingiuntivo — si duole propriamente del fatto che la norma impugnata — nella parte in cui sarebbe, a suo avviso, modificativa dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile — precluda la declaratoria di nullità sopravvenuta delle clausole di interessi che risultino eccedenti il tasso soglia, contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame.

Il difetto di una specifica motivazione in ordine alla applicabilità anche agli interessi moratori dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile risulta ininfluenza nella specie, in quanto il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato — ed il rilievo appare in sé decisivo — che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile — senza necessità di specifica motivazione — l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.

La dichiarata adesione, da parte del rimettente, all'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di cassazione è infine sufficiente a giustificare l'opzione ermeneutica — da cui il rimettente muove — secondo la quale, in mancanza della norma impugnata, le clausole di interessi eccedenti il tasso soglia sarebbero colpite dalla sanzione di nullità di cui al citato art. 1815, secondo comma, del codice civile, pur se originariamente lecite in quanto contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

2.3. — La questione sollevata dal Tribunale di Trento è a sua volta rilevante, in quanto il rimettente — dinanzi al quale è proposta domanda di accertamento della nullità sopravvenuta di una pattuizione di interessi contenuta in un contratto di finanziamento stipulato nel 1993 — prospetta il contrasto con l'art. 3 della Costituzione della disciplina recata dal decreto-legge n. 394 del 2000, come modificato dalla legge di conversione, a

motivo della applicabilità del tasso di sostituzione, previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 1, alle sole rate aventi scadenza successiva al 2 gennaio 2001, a fronte dell'efficacia retroattiva riconosciuta invece al primo comma in forza della sua dichiarata natura interpretativa.

La censura di disparità di trattamento tra i singoli clienti — pur volendo ritenerla estranea all'oggetto del giudizio *a quo* — non rende comunque irrilevante la questione, essendo prospettata come profilo meramente secondario ed aggiuntivo rispetto a quello principale, rappresentato dalla irragionevolezza della norma impugnata.

Non sussiste, sotto altro aspetto, alcuna ambiguità nella individuazione della questione poiché lo stesso rimettente, censurando la norma di conversione, invoca la caducazione dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 394 del 2000, non ritenendo in diverso modo emendabile il denunciato vizio di legittimità costituzionale.

Costituisce infine questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice *a quo*, la qualificazione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, al fine della individuazione del tasso soglia ad esso riferibile.

3. — Per quanto concerne da ultimo l'ordinanza del Tribunale di Taranto, va in primo luogo rilevato che il giudice *a quo* dà espressamente conto del fatto che l'oggetto del contendere è rappresentato esclusivamente dalla misura degli interessi, non essendovi contestazione alcuna riguardo ai maggiori oneri derivanti per il mutuario dal mutamento del tasso di cambio tra lira e franco svizzero.

Il fatto, poi, che il rimettente ritenga inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 1815, secondo comma, del codice civile non pregiudica la rilevanza della questione.

Il rimettente medesimo muove infatti dalla premessa che l'inesigibilità degli interessi eccedenti il tasso soglia, pur se lecitamente convenuti, discenderebbe — in mancanza della norma impugnata, cui egli attribuisce efficacia di *abolitio criminis* — dalla illiceità penale della percezione di tali interessi, a suo avviso originariamente sancita dalla legge n. 108 del 1996.

La norma impugnata, abrogando la figura criminosa rappresentata dal farsi dare interessi usurari, avrebbe retroattivamente escluso — ad avviso dello stesso rimettente — anche l'inesigibilità della pretesa creditoria, in tal modo precludendo l'accoglimento della opposizione all'esecuzione sulla quale egli è chiamato a pronunciarsi.

È evidente — anche in tal caso — che ogni eventuale valutazione riguardo alla fondatezza di siffatta premessa interpretativa attiene al merito e non già alla ammissibilità della questione.

4. — Le questioni, pure riguardanti l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, sollevate dal Tribunale di Benevento, con l'ordinanza del 30 dicembre 2000, in riferimento agli articoli 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, non sono fondate.

4.1. — Per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 77 della Costituzione, evocato dal Tribunale di Benevento sotto il profilo della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, è sufficiente osservare che eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge e che deve comunque escludersi che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti della decretazione. Ferma restando l'estensione alla legge di conversione delle ulteriori censure riferite al decreto-legge (sentenza n. 400 del 1996).

4.2. — Con riferimento agli ulteriori parametri evocati, va rilevato che entrambi i rimettenti — pur nella diversità dei rispettivi percorsi argomentativi — muovono dalla comune premessa della applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore, da ciò facendo derivare la nullità sopravvenuta delle clausole determinative di interessi (ovvero, secondo la prospettazione del Tribunale di Taranto, l'inesigibilità degli interessi stessi) ogni qualvolta il tasso pattuito risulti, in proseguo di tempo, superiore al tasso soglia.

Sulla scorta di tale assunto essi attribuiscono quindi alla norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, un'efficacia irrazionalmente sanante della nullità (o inesigibilità) derivante dalla natura (divenuta) obiettivamente usuraria di rapporti contrattuali intercorrenti con gli istituti di credito, tale da porsi in contrasto sia con il generale canone di ragionevolezza, sia con il principio di eguaglianza, sia con il diritto di difesa, sia infine con il principio di favore per l'accesso del risparmio popolare alla proprietà della casa di abitazione.

Siffatta impostazione appare peraltro viziata proprio nelle sue premesse.

Va innanzitutto considerato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall'esistenza di una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza (*cf.*, da ultimo, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 229 del 1999).

Lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata, alla ragionevolezza della opzione ermeneutica imposta ed al rispetto dei limiti alla retroattività delle norme extra-penali individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.

4.3. — A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la *ratio* della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente giudizio, da un lato rendendo più agevole l'accertamento del reato, attraverso l'individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la trasformazione dell'appropriamento dello stato di bisogno, di difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante, dall'altro inasprendo le sanzioni penali e civili connesse alla condotta illecita (articoli 1 e 4 della legge).

Assodato, dunque, che la legge di cui si tratta risulta dettata dall'esclusivo e dichiarato intento di reprimere una specifica fattispecie di illecito, non può non rilevarsi come fosse sorto — in giurisprudenza ed in dottrina — il dubbio (risolto con esiti interpretativi diversi) circa gli effetti, ai fini penali e civili, da riconnettere all'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso soglia discenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale originariamente pattuito.

La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nell'esistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico sul significato delle espressioni «si fa dare [...] interessi [...] usurari» e «facendo dare [...] un compenso usurario» di cui all'art. 644 del codice penale, in rapporto al tenore dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile («se sono convenuti interessi usurari») ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo.

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644 del codice penale e 1815, secondo comma, del codice civile trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone — tra le tante astrattamente possibili — un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la *ratio* della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza.

Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.

4.4. — Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.

Quanto all'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare che l'intervento legislativo oggetto di censura, operando sul piano sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui esclusivo presidio è posta la norma costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).

Eguale infondato è il richiamo all'art. 47 della Costituzione che enuncia — secondo la giurisprudenza di questa Corte — un principio al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite — nella specie sicuramente non valicato — della contraddizione del principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994).

5. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata, nei limiti di seguito precisati.

5.1. — Il rimettente censura specificamente la disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 394 del 2000, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui la sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello, eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa norma «si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001».

Ritiene il giudice *a quo* che siffatto differimento della operatività della norma sia irragionevole e fonte di disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito, se posto in relazione con la efficacia retroattiva della disposizione di cui al primo comma, in virtù della quale i medesimi mutuatari si vedrebbero preclusa la possibilità — che ad essi, ad avviso dello stesso rimettente, avrebbe dovuto precedentemente riconoscersi — di far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi nei casi di superamento del tasso soglia.

Le considerazioni svolte riguardo alla natura interpretativa della norma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 ed alla sua conformità al generale canone di ragionevolezza rendono a questo punto palese l'infondatezza dell'assunto, da cui muove il giudice *a quo*, secondo il quale la suddetta disposizione avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato gli istituti di credito mediante una generalizzata sanatoria di clausole contrattuali invalide, rendendo costituzionalmente obbligata una altrettanto generalizzata applicazione del tasso di sostituzione di cui al successivo comma 2 a tutte le rate scadute successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

Ciò non esclude, tuttavia, che il differimento dell'operatività del tasso di sostituzione si riveli, sotto altro aspetto, comunque privo di ragionevolezza, così da porsi effettivamente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Va rilevato, a tale riguardo, che nel citato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge è stata inserita una specifica e puntuale indicazione delle ragioni dell'intervento d'urgenza del Governo sui contratti di mutuo a tasso fisso in corso. Ragioni incentrate sulla constatazione «dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale».

La norma risulta, dunque, inequivocamente dettata dalla urgente necessità di ricondurre ad equità in maniera generalizzata — ed indipendentemente dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie — i contratti di mutuo a tasso fisso divenuti eccessivamente onerosi, a danno dei mutuatari, per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998-1999.

In relazione a siffatta *ratio*, se non può certo ritenersi costituzionalmente imposta una efficacia retroattiva della norma censurata, risulta invece manifestamente irragionevole la scelta di differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, ed il 2 gennaio 2001.

In tal modo, infatti, il legislatore, anziché eliminare, ha finito per protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza nel periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e, quindi, di sostanziale iniquità per i mutuatari dallo stesso evidenziata ed ha, conseguentemente, reso la norma, *in parte qua*, manifestamente illogica e contraddittoria e, quindi, lesiva del generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 piuttosto che a quelle con scadenza a decorrere dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso articolo, limitata alle parole «per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge;*

2) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle parole «per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001»;*

3) *Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 4 maggio 2001.*

4) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0121

N. 30

Sentenza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento per il reato di diffamazione aggravata - Delibera di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Inesistenza di una delibera del Senato, camera competente a deliberare in materia all'epoca del fatto - Carezza della materia di un conflitto - Inammissibilità.

- Deliberazione della Camera dei deputati 22 ottobre 1997.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di David M. Sassoli, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio VII, notificato il 21 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari (*infra* Gip) del Tribunale di Roma, ufficio VII, ha proposto — con ordinanza in data 7 luglio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1999, nel corso di un processo nei confronti del deputato Cesare Previti, per il reato previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen., e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 — conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter n. 63/A), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.

2. — Il ricorrente premette che si procede nei confronti del deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione aggravata in danno di un giornalista, da lui indicato come «capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche», e che egli, con ordinanza del 16 febbraio 1998, aveva proposto conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, aveva dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

La Corte, dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con ordinanza n. 261 del 1998, successivamente, con la sentenza n. 35 del 1999, lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e l'ordinanza che lo avevano dichiarato ammissibile, benché notificati alla Camera dei deputati, non erano stati depositati nella cancelleria della Corte entro i termini stabiliti dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il ricorrente espone, quindi, le argomentazioni che, a suo avviso, indurrebbero a ritenere che «la dichiarazione di improcedibilità conseguente ad un vizio meramente formale non preclude la possibilità di investire la Corte costituzionale della medesima questione» e propone nuovamente conflitto in relazione alla predetta deliberazione.

Secondo il Gip, la funzione parlamentare, benché possa svolgersi in forma libera, non comprenderebbe l'intera attività politica del parlamentare, sicché, nel caso in esame, il fatto contestato al deputato non potrebbe essere qualificato come opinione espressa nell'esercizio di dette funzioni. Infatti, «tra la funzione svolta dall'on. Previti e la circostanza strettamente personale» da cui sono scaturite le dichiarazioni rese all'agenzia Ansa, non sarebbe ravvisabile alcuna connessione, neppure in base agli atti parlamentari, nei quali si accenna ad una «polemica essenzialmente e squisitamente politica» originata da «una certa malizia» del giornalista.

Il ricorrente conclude, infine, chiedendo che la Corte dichiari che «non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità del fatto ascritto all'on. Previti — oggetto dell'imputazione — poiché esso non ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione».

3. — Nel giudizio preliminare di deliberazione in camera di consiglio, il ricorso è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 62 del 9 febbraio 2000, notificata — unitamente al ricorso — alla Camera dei deputati il 21 febbraio 2000, depositata in cancelleria il 29 febbraio 2000.

4. — La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in giudizio e, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Preliminarmente, la resistente, dopo avere premesso che spetterebbe esclusivamente alla Camera di appartenenza del parlamentare al momento dei fatti stabilire se questi ultimi siano insindacabili *ex* art. 68, primo comma, della Costituzione, eccepisce l'inammissibilità del conflitto, dato che, all'epoca dei fatti per i quali è in corso il processo penale, il deputato Cesare Previti era membro del Senato della Repubblica.

In linea gradata, la Camera dei deputati deduce che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, in quanto è stato già dichiarato improcedibile e non potrebbe essere riproposto, poiché il ricorrente avrebbe consumato il relativo potere. A suo avviso, nonostante le norme regolatrici del giudizio non prevedano alcun termine per la proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il conflitto si determina e definisce giuridicamente

allorché la Corte lo dichiara ammissibile, con provvedimento emanato nell'esercizio di un'attività conformativa, in virtù della quale «il contrasto tra poteri — fino a quel momento potenziale e latente in una dimensione puramente politica — emerge nella sfera giuridico-costituzionale».

Inoltre, secondo la Camera dei deputati, il conflitto sarebbe altresì inammissibile sia in quanto è stato proposto con ordinanza, anziché con ricorso, sia in quanto difetterebbe dei requisiti stabiliti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poiché non sarebbero state indicate le specifiche attribuzioni dell'autorità giudiziaria che si assumono lese e neppure sarebbe stato chiesto l'annullamento della delibera di insindacabilità.

Nel merito, ad avviso della Camera dei deputati, il conflitto sarebbe infondato, dato che le opinioni espresse dal parlamentare si inserirebbero in una più complessa vicenda all'interno della quale egli ha difeso la propria figura politica mediante l'esercizio del diritto di critica nei confronti del giornalista asseritamente diffamato. D'altronde, le dichiarazioni oggetto del procedimento sarebbero state rese all'interno di un «contesto politico-parlamentare», anche in quanto riguarderebbero un giudizio penale all'esito del quale il deputato era stato assolto e che era stato oggetto di interrogazioni parlamentari. Pertanto, poiché il nesso tra l'opinione e la funzione parlamentare non dipenderebbe «da criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta», ma dovrebbe essere valutato in riferimento al «complessivo contesto parlamentare» all'interno del quale è stata resa l'opinione, la deliberazione di insindacabilità sarebbe immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

5. — All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio VII, nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione assunta nella seduta del 22 ottobre 1997 (documento IV-ter n. 63/A), con la quale si è stabilito che i fatti contestati al membro del Parlamento Cesare Previti nel procedimento penale in corso innanzi al predetto giudice concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Il conflitto è inammissibile.

La difesa della Camera dei deputati ha depositato, in sede di costituzione in giudizio, apposita documentazione dalla quale risulta che, all'epoca dei fatti per i quali è in corso il processo penale, Cesare Previti non era deputato, bensì membro del Senato, cioè di una Camera diversa da quella che ha adottato la delibera di insindacabilità in oggetto.

Si pone dunque, preliminarmente ad ogni altra questione, il problema se, in caso di mutamento della Camera di appartenenza del parlamentare, la delibera di insindacabilità debba essere adottata dalla Camera cui apparteneva il parlamentare al momento del fatto, o invece dalla Camera, di cui fa parte il parlamentare, quando essa è chiamata a deliberare.

A questo proposito la Corte costituzionale, in una vicenda identica, ha affermato che è «alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono (...) i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità» (sentenza n. 252 del 1999). Da un lato, infatti, la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione tende a garantire, in via primaria, non già la persona del parlamentare, ma piuttosto l'indipendenza e l'autonomia delle Camere; dall'altro lato, la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni parlamentari non può non spettare all'organo, di cui fa parte il membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione.

Nel caso in esame, quindi, poiché le dichiarazioni del parlamentare Cesare Previti, per le quali è in corso il processo penale, sono state rese quando egli era membro del Senato, evidentemente è questa l'unica Camera competente a pronunciarsi sulla insindacabilità. L'inesistenza, pertanto, nella specie, di una delibera della Camera competente fa venir meno, sotto il profilo soggettivo, la materia del conflitto, comportando così la dichiarazione di inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio VII, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0123

N. 31

Sentenza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato, per divulgazione di atti coperti da segreto istruttorio - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Pesaro per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Omessa indicazione del *petitum* - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 5 marzo 1997.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 marzo 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Gaspare Nuccio, promosso con ricorso del Tribunale di Pesaro, notificato l'8 marzo 2000, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Pesaro ha proposto — con ordinanza in data 12 febbraio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 17 luglio 1999, nel corso di un processo penale nei confronti del deputato Gaspare Nuccio, per il reato previsto e punito dall'art. 326 cod. pen. — conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 5 marzo 1997 (documento IV-*quater* n. 3), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il processo devono essere considerati insindacabili *ex art.* 68, primo comma, della Costituzione.

2. — Il Tribunale premette che si procede nei confronti del deputato Gaspare Nuccio per il reato dell'art. 326 cod. pen., in quanto egli avrebbe divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro, oggetto di inchiesta parlamentare, coperte dal segreto istruttorio, e che, con ordinanza del 4 aprile 1997, aveva proposto conflitto di attribuzione in relazione alla delibera con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 5 marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale devono essere considerati insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte, dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con ordinanza n. 325 del 1997, successivamente, con la sentenza n. 274 del 1998, lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità, benché notificati alla Camera dei deputati, non erano stati depositati nella cancelleria della Corte entro i termini stabiliti dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ad avviso del ricorrente, «le motivazioni della sentenza di improcedibilità parrebbero venute meno», in quanto l'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, ha previsto la sospensione dei termini sostanziali e processuali in scadenza dal 26 settembre al 31 dicembre 1997 nei confronti dei soggetti residenti o con sede operativa nelle regioni Umbria e Marche. Inoltre, benché la norma, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434, non abbia più compreso la città di Pesaro tra le località per le quali era stata prevista la sospensione dei termini, l'art. 61 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha fatto salvi gli effetti della disposizione nel testo originario, sicché il conflitto, a suo avviso, sarebbe riproponibile.

Nel merito, il Tribunale deduce che la Camera dei deputati avrebbe deliberato l'insindacabilità ritenendo non provato che gli elenchi diffusi dal deputato Gaspare Nuccio coincidessero con quelli acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia. In tal modo, la Camera avrebbe, però, espresso un giudizio di merito eccedente le sue competenze, esercitando altresì un potere riservato all'autorità giudiziaria.

Il ricorrente, richiamando la propria ordinanza del 4 aprile 1997, conclude, infine, affermando che, per le sueposte argomentazioni, «ritiene che insorga conflitto di attribuzione della cui risoluzione va investita la Corte costituzionale».

3. — Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di consiglio, il ricorso è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 61 del 9 febbraio 2000, notificata — unitamente al ricorso — alla Camera dei deputati l'8 marzo 2000, e successivamente depositata nella cancelleria della Corte.

4. — La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in giudizio e, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o comunque infondato.

Preliminarmente, la resistente deduce che l'ordinanza sarebbe carente dei requisiti stabiliti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per il ricorso che propone un conflitto di attribuzione. In particolare, sostiene che mancherebbe la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Collegio; non sarebbero state indicate tutte le norme costituzionali che disciplinano la materia; mancherebbe la domanda diretta ad ottenere l'annullamento della delibera di insindacabilità e la dichiarazione di non spettanza alla Camera del relativo potere. Queste carenze, a suo avviso, determinerebbero una irrefutabile incertezza in ordine sia alla forma ed al contenuto dell'atto introduttivo, sia al suo destinatario, in quanto esso, prima ancora che fosse dichiarato ammissibile, è stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere e, dopo la dichiarazione di ammissibilità, è stato dapprima solo comunicato, quindi anche notificato.

Secondo la resistente l'atto introduttivo sarebbe altresì irricevibile, poiché manca l'ordine alla cancelleria di notificare l'atto alla Camera dei deputati.

Il conflitto sarebbe comunque inammissibile (o improponibile), in quanto è stato già dichiarato improcedibile e non potrebbe essere riproposto, poiché il ricorrente avrebbe consumato il relativo potere. La mancata previsione di un termine di decadenza per la proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sarebbe, infatti, giustificata dalla natura politica del conflitto, che però non sussisterebbe in riferimento a quelli sollevati dall'autorità giudiziaria, per i quali si impone l'esigenza di una giustizia certa e sollecita. D'altronde, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente qualificato come perentorio il termine stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e, comunque, la non riproponibilità deriverebbe dal fatto che la dichiarazione di improcedibilità pronunciata all'esito della seconda fase del conflitto configura una decisione di merito. In ogni caso, ad avviso della Camera dei deputati, l'eventuale riproponibilità del conflitto violerebbe il valore della certezza del diritto, oltre tutto in un giudizio che ha ad oggetto prerogative costituzionali, perciò imprescrittibili, con conseguente rischio di una prosecuzione della controversia senza alcun limite temporale.

Secondo la resistente, il conflitto sarebbe altresì inammissibile, in quanto l'ordinanza non contenebbe nessuna esplicitazione diretta a dimostrare l'esistenza di un interesse a ricorrere.

4.1. — Nel merito, la Camera dei deputati deduce che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il nesso tra le opinioni e l'esercizio della funzione parlamentare sussisterebbe anche allorché sia identificabile un «complessivo contesto parlamentare» nel quale le opinioni sono state espresse. A suo avviso, la delibera in oggetto, nel fare riferimento alla questione dell'identità tra gli elenchi diffusi dal deputato Gaspare Nuccio e quelli acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia, non conterrebbe affatto valutazioni di merito della vicenda processuale, ma avrebbe esplicitato un elemento indispensabile allo scopo di verificare se egli avesse o meno espresso opinioni riguardanti fatti in discussione alle Camere. D'altronde, poiché l'attività parlamentare del deputato Gaspare Nuccio sarebbe stata caratterizzata da una costante e particolare attenzione alla questione dell'iscrizione alle logge massoniche — dimostrata dalla presentazione di interrogazioni parlamentari in data 25 gennaio 1994, 4 agosto 1993 e 16 dicembre 1993 — risulterebbe dimostrata l'inerenza dei fatti all'esercizio della funzione, anche all'esito di un controllo sulla corrispondenza sostanziale tra detti fatti e gli atti parlamentari tipici.

5. — All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato sollevato dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione assunta nella seduta del 5 marzo 1997 (documento IV-*quater* n. 3), con la quale si è stabilito che i fatti contestati al deputato Gaspare Nuccio nel procedimento penale in corso innanzi al predetto Tribunale rientrano nella previsione normativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e sono pertanto da considerare insindacabili.

2. — Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.

La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio, di questo giudizio si è conclusa con una pronuncia di ammissibilità (ordinanza n. 61 del 2000), restando peraltro «impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità», ora la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi definitivamente, con cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, su tutti i profili del conflitto.

Ciò premesso, appare del tutto prioritario il rilievo che, nella specie, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere, ai fini di una valida instaurazione del giudizio, di precisare, nell'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che intende fare valere (*cf.* sentenze n. 363 e n. 364 del 2001). È infatti carente l'indicazione del *petitum*, giacché il Tribunale di Pesaro si è limitato a «solleva(re) conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997 nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare», senza prospettare alcuna specifica forma di rivendicazione o di menomazione dell'attribuzione costituzionale in contestazione e senza richiedere il conseguente annullamento dell'atto asseritamente lesivo.

Si è pertanto verificata una situazione del tutto analoga a quella esaminata, in particolare, nella recente sentenza n. 15 del 2002, nella quale proprio la mancata formulazione di qualsiasi richiesta ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0124

N. 32

Sentenza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento, rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta e a quella prevista per gli investigatori privati - Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, art. 3.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Ritenuta operatività del divieto solo in caso di indagini svolte d'iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Assunta disparità di disciplina, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra accusa e difesa - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 11 aprile 2001 dal Tribunale di Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11 maggio 2001 dalla Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662, 666 e 728 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 37 e 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Siracusa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 11 aprile 2001 (r.o. n. 514 del 2001) il Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale — introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione) — nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), cod. proc. pen.

Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate: in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza 7 giugno 2001 (r.o. n. 662 del 2001); in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di assise di Messina con ordinanza 11 maggio 2001 (r.o. n. 666 del 2001); in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Siracusa con ordinanza 4 luglio 2001 (r.o. n. 728 del 2001).

1.1. — Il Tribunale di Palmi premette che nel corso dell'istruzione dibattimentale le parti si opponevano all'escussione di due sottufficiali dei Carabinieri sulle dichiarazioni assunte dalla persona offesa in sede di denuncia, a norma del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

Invitati i testi ad astenersi dal deporre, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che, «indipendentemente dalla possibile futura escussione dei testimoni e dei denunciati dell'odierno processo», la esclusione della testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei casi di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La norma censurata violerebbe, in particolare, l'art. 3 Cost., in quanto vieta al «pubblico ufficiale che ha svolto indagini e che in forma diretta si è occupato dell'escussione di un testimone» di deporre «sul contenuto di quelle stesse dichiarazioni sulle quali, invece, qualunque altro cittadino [...] può, ed, anzi, deve, deporre al dibattimento» e determina così una disparità di trattamento tanto più irragionevole ove si consideri che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tuttora provvisti di capacità di testimoniare, non essendo configurata nei loro confronti alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone.

La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4, che consente la testimonianza *de relato* «negli altri casi», sarebbe inoltre di incerta «portata» applicativa, così da non lasciare comprendere «quale logica abbia seguito il legislatore, nell'avvalersi della discrezionalità di cui dispone, nel distinguere le ipotesi in cui i verbalizzanti possono deporre».

Sarebbe quindi violato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 Cost., il quale vieta soltanto che «un imputato possa essere condannato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», mentre la legge ordinaria vieta al verbalizzante di deporre anche «ove entrambe le parti del processo lo volessero e ne facessero espressa richiesta».

Il divieto pare, quindi, al rimettente paradossale con riguardo al fatto che le parti possono accordarsi, *ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.*, per acquisire la informativa di reato nel cui corpo sono contenute le dichiarazioni assunte durante le indagini. Sarebbe conseguentemente violato il principio del contraddittorio nella formazione della prova in quanto, pur essendo consentita l'acquisizione, sull'accordo delle parti, di un atto quale l'infor-

mativa di reato, è vietata — anche a vantaggio dell'imputato — l'escussione in dibattimento del verbalizzante su tale atto; analogamente, pur essendo le dichiarazioni raccolte nelle indagini suscettibili di lettura *ex art.* 512 cod. proc. pen., è vietato al verbalizzante di deporre sul loro contenuto.

La norma censurata sarebbe «ancor più irragionevole» nell'ipotesi in cui il teste di riferimento abbia già deposto in dibattimento; in questo caso, infatti, il diritto alla prova delle parti verrebbe limitato senza «alcuna apprezzabile ragione», mentre sarebbe stato coerente con il precetto costituzionale prevedere «la sanzione di inutilizzabilità della testimonianza indiretta del verbalizzante (...) ove il teste di riferimento, per qualunque ragione, non avesse deposto o si fosse rifiutato di rispondere».

Da tali rilievi deriverebbe altresì la violazione dell'art. 24 Cost., in ragione dei conseguenti «rilevanti profili di compressione dei diritti della pubblica e privata difesa (che comprende, cioè, anche gli interessi della parte civile)».

Del resto, conclude il giudice *a quo*, analoga questione di legittimità costituzionale venne già dichiarata fondata dalla Corte, in riferimento «ad un contesto normativo ancor più rigido dell'attuale», con la sentenza n. 24 del 1992, le cui argomentazioni «appaiono ancor oggi valide ed attuali, specie alla luce dei nuovi precetti relativi al giusto processo, di cui all'art. 111» Cost.

1.2. — Il Tribunale di Roma rileva che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non essendo possibile acquisire la deposizione di una persona offesa rientrata nel frattempo nel paese di origine e non reperibile, si rendeva necessario esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti a chiarimento di quanto raccolto nel processo verbale di denuncia, al fine di valutare compiutamente la condotta ascrivibile ai prevenuti, in particolare attraverso una verifica dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla denunciante circa le modalità dei fatti.

Il divieto di esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria dettato dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. appare dunque al Tribunale rimettente «imposto irragionevolmente, poiché dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale disciplina della testimonianza *de relato*, di cui all'art. 195 c.p.p., determinata dalla condizione soggettiva dell'appartenenza del teste alla P.G.».

Inoltre, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata, «impedendo l'acquisizione di elementi di prova idonei a contribuire all'accertamento dell'effettivo svolgersi dei fatti e delle condotte penalmente rilevanti, finisce per intaccare lo stesso diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.».

1.3 — La Corte di assise di Messina premette che, iniziata l'assunzione delle prove, i difensori degli imputati si opponevano, ai sensi del nuovo testo dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a che un ispettore della Polizia di Stato riferisse in merito a circostanze apprese nel corso delle indagini da persone le cui dichiarazioni erano state oggetto di verbalizzazione e che dovevano essere assunte come testimoni nel prosieguo dell'istruzione dibattimentale.

La Corte di assise solleva la questione di legittimità costituzionale con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo che il divieto della testimonianza *de relato*, degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria determini «una palese differenziazione di trattamento tra la testimonianza indiretta del teste comune e quella degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria», priva di ragionevole giustificazione.

Anche la Corte di assise di Messina richiama la sentenza n. 24 del 1992, ricordando che la Corte costituzionale aveva osservato che il metodo orale e il principio del contraddittorio non sono messi in discussione dalla testimonianza indiretta in quanto tale, e che «il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio diretto ed il controinterrogatorio del testimone».

A parere della Corte rimettente neppure il nuovo art. 111 della Costituzione autorizza limiti alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: poiché il principio del contraddittorio era già stato preso in considerazione nella sentenza del 1992, dal quarto comma della norma costituzionale potrebbe semmai discendere soltanto che le dichiarazioni del testimone di riferimento, il quale si sottragga poi volontariamente al confronto dibattimentale e di cui il giudice sia venuto a conoscenza attraverso la testimonianza del verbalizzante, sono inutilizzabili come prova di colpevolezza, ma non che esse non possano essere acquisite e utilizzate ad altri fini, eventualmente a favore dello stesso imputato.

L'irragionevolezza della disposizione censurata si manifesterebbe inoltre nelle «conseguenze pratiche del divieto di testimonianza, il cui effetto, in un processo in cui il testimone qualificato sia chiamato, come nel caso di specie, a riferire sulle indagini condotte, si traduce nella inevitabile frammentarietà della deposizione, nella irrazionale scompaginazione della trama narrativa della testimonianza, nella rappresentazione, da parte del testimone, di circostanze isolate e di difficile, se non impossibile, lettura e collocazione logica».

Infine, la Corte rimettente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per «un altro residuale profilo, in quanto alle limitazioni alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria

non corrispondono [...] limiti di analoga portata con riferimento agli investigatori privati autorizzati nell'ambito delle indagini difensive svolte ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, salvo gli eventuali casi di incompatibilità determinati dalla formazione della stessa documentazione difensiva, che è dotata, peraltro, di potenzialità di utilizzazione paragonabile a quella degli atti di accusa (v. artt. 3 e 11 della citata legge n. 397)».

1.4 — Il Tribunale di Siracusa premette:

che nel corso di una precedente udienza un sottufficiale di polizia giudiziaria era stato chiamato a testimoniare sulle dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate nel corso delle indagini preliminari, da persone informate sui fatti, citate in dibattimento come testimoni;

che i difensori degli imputati avevano eccepito, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge n. 63 del 2001, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.;

che il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto dell'eccezione, sul presupposto che il divieto è limitato alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni siano state assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e quindi nell'ambito di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria;

che il Tribunale, preso atto che la testimonianza del sottufficiale di polizia giudiziaria si riferiva a dichiarazioni verbalizzate nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico ministero, aveva rigettato l'eccezione della difesa, aderendo alla interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico ministero e dando corso all'assunzione della deposizione;

che nell'udienza successiva i difensori eccepivano l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nell'interpretazione datane dal giudice, in quanto la norma determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni di fatto sostanzialmente eguali, quali l'assunzione ad opera della polizia giudiziaria delle dichiarazioni testimoniali nell'ambito di attività di iniziativa o nell'ambito di attività delegata dal pubblico ministero.

Il Tribunale, dopo aver ribadito che alla stregua dell'interpretazione letterale della norma il divieto di testimoniare della polizia giudiziaria non è esteso in generale al contenuto delle dichiarazioni ricevute nel corso di attività di indagine delegate, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)», ritenendo che tale norma violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che non vi è alcuna ragione logica e giuridica per differenziare le ipotesi in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia assunto le informazioni di propria iniziativa ovvero su delega del pubblico ministero, in quanto le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria: identiche sono le modalità di documentazione, la destinazione dell'atto al fascicolo del pubblico ministero, l'utilizzabilità per le contestazioni, la disciplina della lettura delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen.

Ad avviso del rimettente, nella «stessa ottica di discriminazione di situazioni identiche, e solo entro tali limiti», sussisterebbe anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione. La disciplina censurata comprimerebbe infatti il diritto di difesa, in quanto, essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione se delegare o meno l'atto e, quindi, se consentire o meno la testimonianza sul contenuto dello stesso all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sarebbe attribuito allo stesso pubblico ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del difensore dell'imputato.

Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., l'unico aspetto di illegittimità sarebbe «il medesimo già rilevato con riferimento al conflitto con l'art. 24 Cost., e cioè nei limiti in cui si profila una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa, nell'attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno l'atto, con la predetta conseguenza di consentire al p.m., nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone alle domande del difensore dell'imputato».

Al riguardo, il giudice *a quo*, precisa che, «contenuto entro tali limiti il conflitto tra la nuova formulazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p.» e l'art. 111 Cost., non è illogico né contraddittorio sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con l'art. 3 Cost., sul presupposto che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, sebbene riferibile ai soli casi in cui costoro abbiano svolto attività d'iniziativa ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., riprodurrebbe la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.

2. — Nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 514 e 728 del r.o. del 2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni, sostanzialmente analoghe, sollevate dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Siracusa siano dichiarate infondate.

L'Avvocatura rileva infatti che la *ratio*, della norma censurata risiede nella necessità di tenere distinte le ipotesi in cui la testimonianza indiretta abbia ad oggetto dichiarazioni non assunte formalmente in un verbale da quelle che concernano dichiarazioni formalmente acquisite in un atto del procedimento, e «mira ad evitare aggiramenti della regola che impone il contraddittorio nella formazione della prova, facilmente possibili rispetto ad atti già formalmente assunti, che hanno loro autonome possibilità di utilizzo».

3. — Nel giudizio promosso dal Tribunale di Siracusa con l'ordinanza iscritta al n. 728 del r.o. del 2001 si è altresì costituita l'imputata nel procedimento *a quo*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Frigo e Ettore Randazzo.

A parere della parte l'unica lettura costituzionalmente corretta della norma in esame è nel senso che l'ufficiale di polizia giudiziaria non può mai riferire su quanto appreso nel corso delle indagini da persone informate sui fatti, sia che l'escussione di quest'ultime sia avvenuta nell'ambito di attività di indagine delegate, sia che sia stata frutto di iniziativa diretta della polizia giudiziaria.

In linea generale, la difesa della parte privata rileva che la costituzionalizzazione dei principi del giusto processo nel nuovo art. 111 della Costituzione ha imposto la riformulazione delle norme codicistiche che disciplinano le modalità di acquisizione e di valutazione della prova, nel rispetto del metodo del contraddittorio, al fine di dare concreta attuazione anche al principio di effettività del diritto di difesa. In quest'ottica la legge n. 63 del 2001 costituirebbe la definitiva consacrazione del sistema accusatorio nel rito penale e del relativo corollario della separazione della fase procedimentale da quella processuale.

In realtà, osserva la difesa, lo stesso giudice rimettente ritiene che una differenziazione di regime tra l'attività delegata e quella di iniziativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., ma conclude, paradossalmente, che l'incostruzionalità non concerne la limitazione del divieto, ma il divieto stesso, sulla base delle argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 1992.

A seguito dell'introduzione dei principi del giusto processo, l'odierno quadro costituzionale è però profondamente diverso da quello vigente all'epoca della sentenza n. 24 del 1992: se la Corte accogliesse la questione verrebbe vanificato il principio costituzionale, cui la legge n. 63 del 2001 ha dato, anche con la disposizione impugnata, concreta attuazione, secondo cui la prova si forma in dibattimento nel contraddittorio tra le parti e non può essere unilateralmente raccolta nel corso delle indagini preliminari.

La parte privata, conclusivamente, chiede alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la questione, previa affermazione che il comma quarto dell'art. 195 cod. proc. pen. va interpretato nel senso che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è sempre vietato testimoniare su quanto appreso dai testimoni nel corso delle indagini preliminari. In subordine, ove la Corte dovesse invece ritenere che la norma vada interpretata nel senso prospettato dal rimettente, la parte privata sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare degli ufficiali di polizia giudiziaria nel caso di attività d'indagine delegata.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del presente giudizio sono le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione) nell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, con varie ordinanze di diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

2. — Il nucleo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Palmi (r.o. n. 514 del 2001), dal Tribunale di Roma (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte di assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto contrasto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità della disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i quali è previsto il

divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), cod. proc. pen., rispetto alle regole dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.

In termini sostanzialmente analoghi i tre rimettenti — richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria contemplato nell'originaria formulazione del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. — lamentano l'irragionevole disparità di trattamento riservata a tali soggetti rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre commi della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e deve deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri; disparità tanto più irragionevole in quanto, malgrado le modifiche apportate all'art. 197 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone.

Nell'ordinanza n. 666 del 2001 il contrasto con l'art. 3 della Costituzione viene ravvisato anche nella diversità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per gli investigatori privati che abbiano svolto attività di investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, per i quali l'art. 197, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità a testimoniare solo in relazione alla «formazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte nell'ambito delle indagini difensive».

Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata l'intrinseca irragionevolezza del divieto della testimonianza indiretta, che è invece consentita negli «altri casi» a norma dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., sul presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia seguito il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, nel prevedere, rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri, per di più non chiaramente determinati, la ammissibilità della testimonianza indiretta.

3. — Con riferimento agli altri parametri evocati, la violazione dell'art. 24 della Costituzione viene ravvisata nella compressione del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che potrebbero, in ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore delle parti private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la disciplina censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova idonei all'effettivo accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe potenzialmente ledere il diritto di difesa (r.o. n. 662 del 2001).

Quanto al contrasto con l'art. 111 Cost., su cui si intrattiene l'ordinanza n. 514 del 2001, il divieto di assumere come testimoni i verbalizzanti sul contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della prova, impedendo di acquisire «profili chiarificatori attinenti al contenuto dei verbali», che potrebbero giovare anche all'imputato.

4. — Differente è l'impostazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siracusa nell'ordinanza n. 728 del 2001. Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), cod. proc. pen. sia operante solo in caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero, ravvisa nella norma censurata in primo luogo la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la disparità di disciplina della testimonianza indiretta a seconda che abbia per oggetto attività di indagine di iniziativa o delegate appare priva di qualsiasi fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.

Risulterebbero poi violati anche gli artt. 3 e 24 Cost.: essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione di delegare l'attività di indagine, il diritto di difesa sarebbe compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un testimone alle domande della difesa dell'imputato. La posizione di preminenza del pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto con l'art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione del principio della parità tra accusa e difesa.

Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure riferito solo ai casi in cui questi abbiano svolto attività di indagine di iniziativa, riproduce la medesima situazione di illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.

5. — Poiché tutte le questioni investono l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., va disposta la riunione dei relativi giudizi.

6. — Le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione dai Tribunali di Palmi (r.o. n. 514 del 2001) e di Roma (r.o. n. 662 del 2001), nonché dalla Corte di assise di Messina (r.o. n. 666 del 2001) sono infondate.

I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva appunto dichiarato illegittima l'originaria formulazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. I rimettenti omettono peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui è stata emessa tale sentenza, è profondamente mutato non solo il sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore).

Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63 del 2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *b*) e *c*), cod. proc. pen., al fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. Il divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione probatoria dettata nel nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni in dibattimento «possono essere valutate ai fini della credibilità del teste», ma non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 in data odierna).

La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto a quella dei privati, risponde quindi all'esigenza, costituzionalmente garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 512 cod. proc. pen., che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta impossibile l'assunzione della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.

In quest'ottica si inserisce anche l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non è vietata negli «altri casi», cioè quando non ha per oggetto informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta.

Infine, non fondata è anche la questione relativa alla supposta irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e la disciplina dell'incompatibilità a testimoniare prevista per gli investigatori privati dall'art. 197, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen.

A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale norma non consente di verificare compiutamente quale sia l'interpretazione riservata dal rimettente al *tertium comparationis*, né in quali termini questi assuma la presupposta identità di *ratio* tra le due discipline, è sufficiente ribadire, da un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e, dall'altro, che interpretazioni della disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost.

7. — Il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Roma sollevano la questione in una diversa prospettiva, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24 e 111 della Costituzione (r.o. n. 514 del 2001) e in relazione all'art. 24 della Costituzione (r.o. n. 662 del 2001).

Le violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio sono infatti prospettate in termini meramente ipotetici, non ricorrendo nei giudizi *a quibus* le situazioni di fatto o i presupposti di diritto — quali potrebbero essere l'istanza delle parti private di ammettere come testimoni gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria

sul contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese dalle persone per acquisire elementi utili all'esercizio del diritto di difesa e per dare attuazione al principio del contraddittorio — a cui i rimettenti hanno in astratto fatto riferimento.

La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

8. — Anche la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa con l'ordinanza n. 728 del 2001 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Come emerge dall'ordinanza di rimessione il Tribunale, dopo aver assunto la deposizione di un sottufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico ministero, sul presupposto interpretativo che il divieto della testimonianza indiretta attenga solo all'attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, ritiene che il far dipendere l'operatività del divieto dal fatto che la polizia giudiziaria abbia agito d'iniziativa e non su delega sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Ciò premesso, il rimettente solleva poi la questione di legittimità costituzionale sulla norma che vieta la testimonianza indiretta sul contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria nell'ambito di attività di indagine di iniziativa. Ma tale norma — sulla base di quanto egli stesso ha in precedenza deciso assumendo la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, alla stregua dell'interpretazione secondo cui il divieto non opera nell'ipotesi di attività delegata — non ha rilevanza nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0125

N. 33

Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Accertamento - Utilizzazione e contestazione di risultanze bancarie acquisite in sede penale - Effetti pregiudizievoli per il contribuente - Lamentata violazione del diritto di difesa - Carenza di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, primo comma, numero 2.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

Imposte e tasse - Accertamento - Accertamenti fondati su risultanze bancarie acquisite in sede penale - Contestazione al contribuente - Applicazione della presunzione di imponibilità delle operazioni documentate, nonché sanzione pecuniaria per inottemperanza all'invito a comparire - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, secondo comma, numero 2.
- Costituzione, art. 24, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con quattro ordinanze emesse il 20 settembre 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Ancona, iscritte, rispettivamente, ai nn. 469, 470, 471 e 472 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con quattro ordinanze, di identico tenore, emesse il 20 settembre 2000, pervenute a questa Corte l'11 maggio 2001, la Commissione tributaria regionale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), «limitatamente all'inciso "rilevate a norma dell'art. 63, primo comma"», e dell'art. 32, primo comma, numero 1 (*recte*: 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), «limitatamente all'inciso "rilevate a norma dell'art. 33 ...terzo comma"»;

che il giudice *a quo* si trova a decidere in sede di appello avverso più decisioni di primo grado che hanno respinto i ricorsi di una società contro accertamenti parziali emessi dall'Ufficio IVA di Pesaro, fondati su risultanze bancarie acquisite in sede di indagini penali per il delitto di frode fiscale a carico di amministratori della stessa società (in fattispecie in cui si discute di ricavi che sarebbero stati, secondo l'ipotesi accusatoria, occultati su libretti al portatore intestati a società fiduciaria ma poi lasciati nella disponibilità diretta dei fiducianti), ed effettuati in applicazione dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai cui sensi gli uffici

IVA possono invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente, fra l'altro, alle operazioni rilevate a norma dell'art. 63, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972 — vale a dire attraverso documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria — e i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili;

che il remittente ritiene preliminarmente che, nella specie, le prove acquisite in sede penale siano state legittimamente utilizzate ai fini della verifica tributaria, e che in quest'ultima sede non si sia verificata violazione delle norme del codice di procedura penale la cui osservanza è imposta nel corso delle attività ispettive e di vigilanza, a norma dell'art. 220 disp. att. del cod. proc. pen;

che, ad avviso dello stesso remittente, tuttavia, sussisterebbe una inconciliabile antinomia fra il regime istruttorio-probatorio proprio del procedimento penale, nel cui ambito l'indagato ha il diritto di non rispondere, e dalla mancata partecipazione o dalla mancata risposta non possono derivare conseguenze negative per il medesimo indagato, e quello proprio della materia tributaria, in cui, a seguito della contestazione al contribuente delle risultanze bancarie e dell'invito a comparire per giustificarne la rispondenza alle scritture contabili, la mancata o insufficiente giustificazione comporta l'applicazione della «presunzione di ricavi», e la inottemperanza all'invito a comparire e ad altre richieste degli uffici è punita con sanzione amministrativa;

che, pertanto, vi sarebbe «un momento necessario e tipico di questa procedura in cui il contribuente-indagato si trova a dover obbligatoriamente scegliere se rinunciare ai suoi diritti di indagato (silenzio) per far valere i suoi diritti di contribuente ovvero se rinunciare ai secondi per far valere i primi, esponendosi in tal modo alle previste sanzioni tributarie compresa l'applicazione di presunzioni legali sfavorevoli»;

che vi sarebbero ipotesi, previste da normative specifiche, nelle quali l'accertamento tributario diventa rilevante nel processo penale e ne condiziona l'esito: così quando si debba applicare il principio di specialità fra sanzioni penali e sanzioni tributarie in presenza di una prova raggiunta in una sede e non nell'altra, quando la definizione del rapporto tributario sia per legge rilevante anche in sede penale, o quando si acquisiscano e si utilizzino in sede penale decisioni del giudice tributario o atti amministrativi extraprocessuali;

che, in tali casi, dall'esercizio del diritto di non rispondere spettante all'imputato discenderebbero a suo carico conseguenze automaticamente negative sul piano tributario; e anche il diritto di difesa in sede penale ne risulterebbe compromesso o sacrificato, giacché sia dalla risposta che dalla mancata risposta potrebbero derivare pregiudizi nel processo penale, sia in termini probatori, sia in termini di meccanismi di definizione dei rapporti «mediante monetizzazione»;

che pertanto il diritto di difesa sarebbe compromesso sia nel processo tributario che in quello penale, poiché la prova tributaria si identificerebbe e consisterebbe esclusivamente nell'esercizio del diritto di non rispondere dell'imputato-contribuente;

che dunque questa Corte dovrebbe giudicare della legittimità costituzionale degli effetti derivanti dai richiami che le norme denunciate fanno alla documentazione proveniente dalle indagini penali, così che l'eliminazione di tali richiami valga a fornire gli accertamenti bancari effettuati in sede penale e trasferiti in sede tributaria della valenza probatoria propria delle presunzioni semplici;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione relativa all'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, concernente gli accertamenti in materia di imposte dirette, in quanto i giudizi *a quibus* vertono in materia di IVA; e l'inammissibilità pure della questione relativa all'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per insufficiente motivazione della rilevanza e per essere la questione stessa formulata in termini perplessi;

che, nel merito, l'interveniente sostiene l'infondatezza della questione, in quanto l'interesse del contribuente a fornire la giustificazione richiesta non colliderebbe, ma anzi coinciderebbe, con l'interesse alla difesa in sede penale; l'alternativa fra tacere e rispondere non si porrebbe in termini immediati al momento della richiesta di giustificazioni da parte dell'ufficio, poiché il contribuente potrebbe fornire chiarimenti anche in un ulteriore momento, sia in sede amministrativa, sia anche in sede giurisdizionale; e comunque ogni elemento introdotto in un processo costituirebbe fonte di prova secondo i requisiti previsti dalla legge sulla base delle peculiarità e delle esigenze dello specifico tipo di giudizio.

Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che la questione relativa all'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, concernente gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, è manifestamente inammissibile per carenza di rilevanza, avendo i giudizi *a quibus* ad oggetto accertamenti in materia di IVA;

che, quanto alla questione relativa all'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve ribadirsi anzitutto che la regola, secondo cui i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili, «si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente», onde la presunzione, sempre suscettibile di prova contraria, posta da detta regola non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente garantito dall'art. 24 della Costituzione (ordinanza n. 260 del 2000);

che è estranea al presente giudizio, e spetta al giudice del rapporto tributario, ogni valutazione circa l'estensione della presunzione in questione, con riferimento alle ipotesi in cui le risultanze bancarie attengono a conti facenti capo formalmente a soggetti diversi dal contribuente, allorché, come nei casi di cui si occupa il remittente, si prospetti una interposizione soggettiva fittizia;

che, una volta stabilita la legittimità costituzionale della predetta presunzione, discendente da elementi legittimamente acquisiti al procedimento tributario, è priva di rilievo, ai fini dell'allegato contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la circostanza che il contribuente possa avere di fatto interesse a non addurre giustificazioni eventualmente idonee a vincere la presunzione, nel caso in cui gli elementi che egli potrebbe addurre siano tali da esporlo a conseguenze negative in un altro, distinto procedimento, nel quale è posta in causa una ipotesi di responsabilità penale dello stesso contribuente;

che, infatti, in tale diversa sede il contribuente può avvalersi di tutte le garanzie proprie del procedimento penale; ma non può per ciò solo pretendere di alterare il diverso regime probatorio proprio del rapporto tributario e del suo accertamento, sottraendo all'amministrazione finanziaria la possibilità di avvalersi di una presunzione legittimamente stabilita dalla legge al fine di consentire l'attuazione degli obblighi tributari: ciò senza dire che, almeno normalmente, le giustificazioni che il contribuente potrebbe addurre in sede tributaria per escludere la imponibilità delle operazioni risultanti dai conti bancari possono essere, se reali, idonee anche a sostenere l'insussistenza del reato di frode fiscale, che si realizza appunto con l'occultamento di materia imponibile, e quindi idonee ad apprestare la difesa del contribuente anche in sede penale;

che, per contro, nessuna conseguenza negativa per il contribuente indagato può derivare, nel procedimento penale, dal fatto che in sede tributaria sia stato effettuato un accertamento in base alla presunzione fondata sugli elementi risultanti dalla documentazione bancaria, accertamento rispetto al quale il contribuente non abbia potuto o non abbia voluto fornire giustificazioni idonee a smentire la imponibilità delle operazioni documentate: non avendo l'accertamento tributario così fondato, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria;

che, per altro verso, la sanzione amministrativa pecuniaria collegata, in sede tributaria, alla inottemperanza all'invito a comparire per esibire documenti o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini dell'accertamento, e ad altre richieste degli uffici (art. 11, comma 1, lettera *c* del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) attiene esclusivamente agli obblighi che gravano sul contribuente nell'ambito del procedimento tributario, e non può trovare applicazione per il solo fatto che il contribuente abbia ommesso di fornire giustificazioni delle operazioni risultanti dalla documentazione bancaria, suscettibili in ipotesi di contrastare la presunzione di imponibilità delle operazioni medesime;

che, a sua volta, l'asserita preclusione di una integrazione probatoria in sede di giudizio tributario, la quale discenderebbe dall'art. 32, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, è smentita dalla testuale previsione, nel predetto quarto comma, della possibilità di fornire notizie e documenti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado quando il contribuente non abbia potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile: a tacere del fatto — che contrariamente a quanto sembra ritenere il remittente — il rinvio che l'art. 51, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 fa alle disposizioni dell'art. 32, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, si riferisce all'inottemperanza ai soli inviti di cui ai numeri 3 e 4, e non anche all'invito di cui al numero 2 del secondo comma dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972;

che, pertanto, l'alternativa in cui si trova il contribuente, secondo quanto lamentato dal remittente, fra l'avvalersi pienamente del «diritto al silenzio» di cui egli usufruisce in sede penale e il fornire elementi che potrebbero giovargli in sede tributaria ma, in ipotesi, nuocergli in altra sede, non realizza alcuna situazione di contrasto con il diritto di difesa, che si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo: bensì attiene alle personali scelte che, di fatto, il contribuente-indagato può compiere circa le modalità e le strategie con le quali difendersi in ciascuno dei distinti procedimenti, fermo restando, in ciascuno di essi, il rispettivo regime probatorio stabilito dalla legge;

che la prospettazione del remittente, secondo cui alla documentazione bancaria dovrebbe attribuirsi valenza probatoria inferiore, nei limiti cioè di una presunzione semplice, quando detta documentazione sia acquisita in sede penale e quindi trasferita in sede tributaria, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale;

che la questione proposta si palesa dunque manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Ancona con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 34

Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello Stato») - Lamentata discriminazione nella tutela penale del sentimento religioso, con violazione dei principî di eguaglianza e parità delle confessioni religiose - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 402.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A.G., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 6 ottobre 2000 la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione;

che, premesse le vicende del giudizio di merito, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione, trattandosi di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione all'imputato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sull'art. 402 cod. pen. (sentenza n. 39 del 1965) con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità, riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, essenzialmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte;

che tuttavia — prosegue la Corte di cassazione — la nozione di «religione dello Stato», cui si riferisce la norma in esame, oltre a essere divenuta incompatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, quale affermato dalle sentenze n. 203 del 1989 e n. 149 del 1995 della Corte costituzionale, è stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984, là dove si afferma che «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano» (punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121);

che, a tale riguardo, la Cassazione rimettente rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che l'espressione «religione dello Stato» utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilità di attribuirle l'originario significato, non ha altro senso se non quello di un semplice «tramite linguistico» con il quale viene indicata la religione cattolica (sentenze n. 925 del 1988 e n. 440 del 1995);

che, tutto ciò posto, e richiamati taluni passaggi di più recenti decisioni della Corte costituzionale, che hanno sempre più nettamente abbandonato il criterio «quantitativo» iniziale, fino a escludere in modo esplicito l'ammissibilità di differenziazioni nella tutela del sentimento religioso (sentenze n. 440 del 1995 e n. 329 del 1997), la Corte di cassazione dubita della compatibilità tra l'art. 402 cod. pen. — che mantiene una effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica — e i principi di uguaglianza e di parità delle confessioni religiose espressi dagli artt. 3 e 8 della Costituzione.

Considerato che la Corte di cassazione solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato);

che, con sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione sollevata dalla stessa Cassazione rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata la norma denunciata già dichiarata incostituzionale, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 35

Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione, con accompagnamento alla frontiera - Impedimenti all'esecuzione immediata del provvedimento - Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Procedura di convalida - Applicazione del rito camerale (ex art. 737 e seguenti cod. proc. civ.) e poteri del giudice della convalida - Lamentata inidoneità del procedimento alle esigenze di tutela e difesa della persona, nonché del contraddittorio - Manifesta infondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 24 e 111.

Straniero - Espulsione - Impedimenti all'esecuzione immediata - Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Procedura di convalida - Lamentata inidoneità alle esigenze di difesa della persona e del contraddittorio - Riferimento della questione a disposizione priva di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 12 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 19 gennaio 2001 (n. 10 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 345 al n. 347 e dal n. 615 al n. 624 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 e n. 34, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con tre ordinanze in data 12 gennaio 2001 (r.o. da n. 345 a n. 347 del 2001) e con dieci ordinanze in data 19 gennaio 2001 (r.o. da n. 615 a n. 624 del 2001), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare, all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che, sull'assunto che il trattenimento nei centri previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 costituisca una forma di «detenzione amministrativa» comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe «manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese»;

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di espulsione;

l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento;

l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e, conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;

l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e della salvaguardia della libertà personale dello straniero;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;

che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l'atto nel quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è privo del requisito della forza di legge e pertanto non può costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad opera di questa Corte;

che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di tutelare i diritti dello straniero;

che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore per aver adottato il rito camerale *ex art. 737* e ss. cod. proc. civ., che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona trattenuta, tenuto altresì conto che l'art. 738, terzo comma, cod. proc. civ. attribuirebbe al giudice il potere di verificare sia l'attività svolta dal questore ai fini dell'espulsione sia l'eventuale esistenza di situazioni ostative all'espulsione.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le prime due questioni, sollevate in tutte le ordinanze di rimessione, investono l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, della cui legittimità il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, e, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento alla esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di un'ipotesi di divieto di espulsione;

che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la procedura camerale, quando sia prevista senza l'imposizione di specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il diritto di difesa, e l'adottarla in vista della esigenza di speditezza e semplificazione delle forme processuali è una scelta che solo il legislatore, avuto riguardo agli interessi coinvolti, può compiere e che sfugge al sindacato di questa Corte salvo che non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza (sentenze n. 573 e 543 del 1989; ordinanza n. 121 del 1994);

che nella specie, mentre le esigenze di speditezza e semplificazione formale cui la procedura intende rispondere sono innegabili, non risultano violati né il principio del contraddittorio né altre regole generali del processo: il giudice deve sentire l'interessato in presenza del difensore e può avvalersi a fini probatori degli atti che il questore è tenuto a trasmettergli ai sensi dell'art. 14, comma 3, e dei documenti che lo straniero ritenga di presentare;

che neppure può dirsi che il giudice della convalida sia privo di sufficienti poteri istruttori e di verifica: l'art. 738, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile allo speciale procedimento di convalida previsto dal testo unico sull'immigrazione, attribuisce al giudice il potere di «assumere informazioni», esercitando il quale può controllare la reale sussistenza degli impedimenti adottati dall'autorità di polizia ad una immediata esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera ed accertare se ricorrano ipotesi di divieto di espulsione;

che, d'altronde, questa Corte ha già chiarito, nell'ordinanza n. 140 del 2001, che il potere di «assumere informazioni» è assai più ampio di quello attribuito al giudice dall'art. 213 cod. proc. civ., poiché non ha esclusivamente come destinatario una pubblica amministrazione ma può essere indirizzato nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più moderni e tecnologicamente avanzati, dei quali l'autorità giudiziaria, in procedimenti caratterizzati da speditezza e tuttavia concernenti la libertà personale, deve essere dotata;

che, pertanto, le questioni che si appuntano su una pretesa inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del giudice devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto tutti i profili denunciati;

che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'obbligo di dare avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del trattenimento, prospettata dal remittente in relazione agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 385 del 2001 e non risultano adottati elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che analoga soluzione, in difetto di nuove argomentazioni nelle ordinanze di rimessione, deve essere adottata in riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 4 e 5, del testo unico dell'immigrazione, censurati per contrasto con gli artt. 3, 10, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuiscono al giudice il potere di stabilire il termine massimo del trattenimento modulandolo sulle concrete fattispecie, essendo tale questione già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le successive ordinanze n. 386 e 385 del 2001;

che infine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è manifestamente inammissibile, poiché si tratta di disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

2) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0128

N. 36

Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Limiti probatori delle dichiarazioni testimoniali utilizzate per le contestazioni - Lamentata violazione dei principi di non dispersione dei mezzi di prova, di ragionevolezza, di obbligatorietà dell'azione penale e della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di libero convincimento del giudice, e di tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2 e 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 12 giugno 2001 dal Tribunale di Napoli, il 29 giugno 2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, il 6 luglio ed il 3 maggio 2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno ed il 9 luglio 2001 dal Tribunale di Bologna rispettivamente iscritte ai nn. 690, 739, 805, 863 e 871 del registro ordinanze 2001, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 38, 39, 41 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Perrone Capano Giuseppe, di Testa Gianluca, di Curzi Augusto, di Lotito Paolo e di Caiulo Marco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Unione delle Camere Penali Italiane;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Giuseppe Frigo per Perrone Capano Giuseppe, Vittorio Chiusano per Curzi Augusto, Gaetano Pecorella per Lotto Paolo, Paolo Trombetti per Caiulo Marco, Fabrizio Corbi per l'Unione delle Camere Penali Italiane e l'avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli (r.o. n. 690 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste, possano essere acquisite e valutate anche come prova dei fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità;

che a parere del giudice *a quo* risulterebbero compromessi i parametri indicati — dai quali si dedurrebbero «le garanzie costituzionali del giusto processo» — in quanto la normativa impugnata violerebbe il principio «della non dispersione dei mezzi di prova» affermato da questa Corte nella sentenza n. 255 del 1992, e che, pur in un sistema di tipo accusatorio, «deve accompagnare il principio della oralità e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti nel caso in cui la stessa non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale»: principio che il giudice *a quo* reputa tuttora valido, «pur nel mutato quadro costituzionale che ha fatto seguito alla modifica dell'art. 111 Cost.»;

che la disposizione impugnata, con le sue attuali limitazioni, finirebbe, ad avviso del rimettente, «con il privare di efficacia la legge penale sostanziale, violando il diritto costituzionale di azione, sminuendo la peculiare funzione del giudice penale di accertamento della verità e, di fatto, vanificando la tutela dei diritti inviolabili salvaguardati» dagli evocati parametri di costituzionalità;

che risulterebbe compromesso, infine, altresì il principio del libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe imposto, «anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della veridicità delle dichiarazioni oggetto delle contestazioni, di prescindere dalle stesse e di giungere così ad una decisione che contraddice il suo convincimento»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi infondata la questione proposta;

che ha altresì spiegato atto di intervento la parte privata, deducendo l'irrilevanza della questione e, comunque, la sua infondatezza. Quanto al primo profilo, l'interveniente deduce che la limitazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, sancita dal comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen., risulta in realtà specificazione della più generale regola di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, il quale ribadisce che restano in ogni caso «fermi i divieti di lettura e di allegazione» di tutte le dichiarazioni rese nella fase della indagine: regola, quest'ultima, a sua volta espressione della fondamentale disciplina delineata dall'art. 514 cod. proc. pen. in tema di divieti di lettura e di acquisizione. Da ciò la prospettata irrilevanza delle questioni in quanto, anche ove la norma impugnata fosse espunta dall'ordinamento, continuerebbe ad operare la regola di esclusione probatoria delle dichiarazioni contestative comunque ricavabile dal combinato disposto degli artt. 514 e 500, comma 1, del codice di rito;

che nel giudizio ha proposto atto di intervento anche l'Unione delle Camere Penali Italiane, in persona del presidente *pro tempore*, deducendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza della questione proposta;

che, con ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Ascoli Piceno — sezione distaccata di San Benedetto del Tronto (r.o. n. 739 del 2001) ed il Tribunale di Ascoli Piceno (r.o. n. 805 del 2001) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 101, 111, quinto comma, 27 e 112 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste, possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità;

che risulterebbe violato, a parere dei giudici rimettenti, l'art. 3 Cost., reputandosi irragionevole «consentire all'autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni in corso di indagini preliminari, introdurre poi tali dichiarazioni nel pieno contraddittorio dibattimentale e vietarne poi l'utilizzazione in sede di giudizio», malgrado la norma impugnata preveda «un contraddittorio anche sulle dichiarazioni precedentemente rese, con possibilità di esame e controesame del teste sul contenuto delle stesse»;

che, sempre a parere dei giudici rimettenti, la limitazione dei poteri processuali di accertamento, in cui si risolve la regola di esclusione probatoria sancita dalla norma oggetto di impugnativa, si tradurrebbe in una lesione della garanzia giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.), e segnatamente di quelli inviolabili (art. 2 Cost.), che trovano nel processo penale la forma più intensa di tutela;

che compromesso sarebbe anche l'art. 101, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio del libero convincimento del giudice, posto che tale convincimento dovrebbe potersi fondare anche sulle dichiarazioni lette per le contestazioni, se ritenute genuine e veritiere, mentre la norma impugnata impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della medesima decisione;

che vulnerato sarebbe anche, di riflesso, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, posto che la motivazione «in quanto tale, deve essere coerente e priva di vizi logici e non può sopportare quindi regole che impongano di adottare invece contraddizioni»;

che, infine, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 27 e 112 Cost., in quanto, in riferimento alla previsione dettata dal comma 7 dell'art. 500 cod. proc. pen. «se l'azione penale è indisponibile e obbligatoria, anche la prova deve essere «indisponibile», nel senso che il potere dispositivo delle parti in ordine alla prova non può superare il limite oltre il quale la disponibilità della prova si risolve in disponibilità dell'azione ed oltre il quale la disponibilità della prova vada irragionevolmente ad incidere sul necessario accertamento dei fatti che costituisce fondamento del processo penale e della eventuale irrogazione della pena»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni proposte;

che sono altresì intervenute le parti private e l'Unione delle Camere Penali Italiane (limitatamente alla questione sollevata con ordinanza r.o. n. 739 del 2001), chiedendo dichiararsi inammissibile per irrilevanza e, comunque, infondata la questione;

che anche il Tribunale di Bologna (r.o. 871 del 2001) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste possano essere acquisite e valutate anche come prova dei fatti in esse affermati;

che compromessi risulterebbero gli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 111 Cost., in quanto la disciplina impugnata realizzerebbe una «costrizione che ostacola in via di principio ed irragionevole il processo di accertamento dei fatti storici e limita la libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento», ponendosi in contrasto con i principi già affermati nella sentenza n. 255 del 1992, reputati ancora validi e non incompatibili con l'art. 111 della Costituzione, nel testo vigente;

che nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri e la parte privata, chiedendo dichiararsi inammissibile e, comunque, non fondata la questione;

che, infine, il Tribunale di Ascoli Piceno (r.o. 863 del 2001) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 7, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite e valutate quale prova dei fatti»;

che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., «in quanto di fatto ostativa al libero esercizio dei diritti fondamentali», e con l'art. 24 della medesima Carta, giacché limiterebbe, di fatto, «il diritto di azione, con regole che rendono estremamente difficile la dimostrazione in giudizio della penale responsabilità dell'imputato, con conseguenti pronunce assolutorie ... e conseguente frustrazione dei diritti delle vittime dei reati»;

che violati sarebbero anche il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e quello di legalità (art. 25 Cost.), nonché l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.), in quanto risulterebbe impossibile, per il giudice, «contemperare logicamente l'esclusione della credibilità del teste che renda in dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quanto dichiarato nelle indagini preliminari, con l'affermazione di una verità processuale sicuramente parziale», cosicché il giudice finirebbe per essere «costretto ad emanare una decisione conforme alle dichiarazioni ritenute false»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione ed è altresì intervenuta la parte privata, la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del quesito di legittimità costituzionale;

che con allegata ordinanza, letta in udienza, è stato dichiarato inammissibile l'intervento della Unione delle Camere Penali Italiane.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, pur nella varietà delle sfumature argomentative, dei parametri evocati e dei profili coinvolti dalle singole questioni, il nucleo comune delle censure ruota attorno alla pretesa elusione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, individuato da questa Corte nella sentenza n. 255 del 1992 e reputato dai remittenti ancora in linea con il vigente quadro costituzionale; alla violazione del principio di ragionevolezza, della garanzia giurisdizionale dei diritti e della obbligatorietà ed indisponibilità della azione penale; alla vanificazione, infine, dell'obbligo di motivazione e del principio di libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe imposto, «... anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della veridicità delle dichiarazioni oggetto di contestazione, di prescindere dalle stesse e di giungere così ad una decisione che contraddice il suo convincimento»;

che la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sollevata dalle parti private, non può trovare accoglimento, in quanto le doglianze dei giudici *a quibus* non mirano ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una pronuncia additiva *in parte qua*, che consenta di utilizzare le dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati;

che, a proposito dei rilievi mossi dai giudici rimettenti, occorre preliminarmente rammentare come l'art. 111 della Costituzione abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;

che, alla stregua di siffatta opzione, appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento — nella quale assumono valore paradigmatico i principi della oralità e del contraddittorio — da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari (vedi sentenza n. 32, in pari data);

che si spiega, dunque, l'esigenza di impedire che l'istituto delle contestazioni — proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del contraddittorio — si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni; esigenza, questa, che la composita disciplina dettata dall'art. 500 del codice di rito ha soddisfatto con la attuale formulazione, prevedendo, da un lato, un parametro di valutazione oggettivamente circoscritto delle dichiarazioni lette per le contestazioni e, dall'altro, ipotesi di eccezionale utilizzabilità *pleno iure*, tutte caratterizzate dall'esigenza di permettere la più ampia facoltà di prova, senza però compromettere i principi di cui si è detto;

che il censurato regime di esclusione probatoria — frutto di una precisa scelta che il legislatore ha compiuto in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione — non determina alcuna lesione dei parametri costituzionali variamente richiamati dai giudici rimettenti;

che, infatti, la stessa Costituzione, nel nuovo testo dell'art. 111, prevede espressamente, fra i casi in cui la legge può stabilire che la prova non abbia luogo in contraddittorio, l'ipotesi in cui quest'ultimo non possa realizzarsi «per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita», stabilendo una disciplina sulla formazione della prova che il legislatore è tenuto a rendere effettiva, senza eccedere dai confini ora costituzionalmente imposti;

che del pari inconferente si rivela il richiamo al libero convincimento del giudice, così come quello al preteso affievolimento che la disciplina impugnata determinerebbe sul piano della tutela giurisdizionale dei diritti e della obbligatorietà della azione penale, posto che, per un verso, il libero convincimento del giudice non può che riferirsi alle prove legittimamente formate ed acquisite; e che, sotto altro profilo, il diritto di azione — pubblica e privata — e il diritto di difesa non possono ritenersi lesi dalle prospettate «limitazioni», le quali si configurano come la naturale e coerente conseguenza di scelte sistematiche, in linea con i principi costituzionali;

che inconsistenti si rivelano altresì le censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, variamente dedotte, ma prevalentemente incentrate sul profilo che la motivazione, per esser tale, «deve essere coerente e priva di vizi logici e non può sopportare quindi regole che impongano di adottare, invece, contraddizioni»; è del tutto evidente, infatti, che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni non incidono affatto sulla coerenza intrinseca della motivazione che il giudice è chiamato a svolgere — in positivo o in negativo — sul complesso della deposizione testimoniale, quale risultante all'esito delle contestazioni, e sullo scrutinio in punto di credibilità, posto che, ove così non fosse — ed a portare alle estreme conseguenze il ragionamento dei giudici *a quibus* — qualsiasi prova non utilizzabile (perché, ad esempio, assunta contro i divieti previsti dalla legge) comprometterebbe l'obbligo di motivazione, per il sol fatto di essere apparsa «persuasiva» nel foro interno del giudicante;

che, alla stregua degli accennati rilievi, restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità prospettati dai giudici rimettenti — peraltro in termini del tutto generici — in riferimento agli altri parametri costituzionali; che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell' art. 500, commi 2 e 7, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e dal Tribunale di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Reg. Ord. n. 690 e n. 739 del 2001

Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002.

Ritenuto che nei giudizi promossi con le ordinanze emesse il 12 giugno 2001 dal Tribunale di Napoli (r.o. n. 690 del 2001) e il 29 giugno 2001 dal Tribunale di Ascoli Piceno — Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto (r.o. n. 739 del 2001) ha spiegato atto di intervento l'Unione delle Camere Penali italiane, in persona del suo Presidente *pro tempore* deducendo, a sostegno della legittimazione all'intervento medesimo, che l'Unione delle Camere Penali è una associazione senza fini di lucro il cui scopo primario è quello di «promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica»;

che, pertanto, l'associazione *de qua* si reputa portatrice ed esponente di un interesse, giuridicamente e processualmente tutelabile, ad intervenire negli anzidetti giudizi, disputandosi della legittimità costituzionale di un sistema normativo «che è stato precipuamente dettato proprio per attuare la riforma della Costituzione in tema di qualità e connotati essenziali della giurisdizione penale».

Considerato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare la inammissibilità, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dell'intervento da parte di soggetti che non siano parte in causa nel giudizio *a quo* (*ex plurimis*, ordinanza allegata alla sentenza n. 89 del 2001) e che non siano titolari di un interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dalla pronunzia della Corte;

che tale situazione non ricorre nella specie;

che, pertanto, gli atti di intervento indicati in premessa non possono ritenersi produttivi di effetto nei relativi giudizi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara inammissibili gli interventi della Unione delle Camere Penali Italiane, ordinando la prosecuzione della discussione.

Il Presidente: RUPERTO

02C0129

N. 37

Ordinanza 14 - 26 febbraio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni nei confronti di un membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, della Corte d'appello di Roma - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 102; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Lorenzo Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma — sezione prima civile, con ricorso depositato il 25 luglio 2001 ed iscritto al n. 197 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che avanti alla Corte di appello di Roma pende procedimento civile per risarcimento danni promosso dal magistrato Lorenzo Matassa nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito delle opinioni espresse nella missiva inviata dal predetto deputato all'agenzia giornalistica ANSA il 14 ottobre 1995 e da questa diffuse a vari organi di stampa, sul televideo e tramite Internet;

che la Camera dei deputati, con deliberazione adottata in Assemblea il 17 novembre 1999, conforme alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto l'insindacabilità di tali espressioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che con ricorso in data 17 aprile 2001 la Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla predetta delibera;

che la Corte di appello premette che l'on. Sgarbi è appellante avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma che lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore del magistrato Lorenzo Matassa per le espressioni ritenute diffamatorie contenute nella nota trasmessa all'agenzia ANSA;

che la Corte ricorrente precisa che la deliberazione dell'Assemblea è stata presa in relazione a una proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere facente riferimento a un procedimento penale, ma investe anche il merito dei fatti di diffamazione oggetto del procedimento civile all'esame della Corte di appello, in quanto tali fatti sono gli stessi che formano oggetto del procedimento penale;

che ad avviso della ricorrente la Camera ha affermato arbitrariamente l'esistenza del collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e l'attività parlamentare dello Sgarbi, così esercitando illegittimamente il potere attribuitole;

che nelle affermazioni dell'on. Sgarbi non sarebbe infatti ravvisabile «uno stretto nesso funzionale» con il mandato e l'attività parlamentare, rappresentando esse, invece, «meri apprezzamenti personali» espressi nella veste di privato cittadino;

che la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prerogativa dell'insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti del parlamentare, ma solo a quelli che esprimano opinioni correlate alla funzione, ritiene che il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione sia stato arbitrariamente esercitato e che la delibera adottata dalla Camera sia lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, garantite dall'art. 102 Cost;

che l'autorità giudiziaria ricorrente chiede conseguentemente alla Corte costituzionale di accertare e affermare che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi e di annullare la deliberazione in tal senso presa dalla stessa Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva anche sull'ammissibilità;

che la Corte di appello di Roma è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad essa attribuite in relazione al giudizio civile pendente per risarcimento dei danni, in conformità al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418 del 2001);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., da ultimo, ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418 del 2001);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la Corte di appello di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le «ragioni di conflitto» e le «norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma ricorrente e provveda a restituire alla medesima Corte di appello ricorrente gli atti del procedimento civile in corso;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0130

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 76

*Ordinanza del 19 ottobre 2001 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Novara
sul ricorso proposto da Brusetti Anna Maria contro comune di Meina*

Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale - Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito del ricorso - Ricorso spedito a mezzo del servizio postale, anziché depositato direttamente nella segreteria della commissione tributaria - Inammissibilità (secondo l'interpretazione della Cassazione), pur se il recapito sia avvenuto entro i termini - Ingiustificata compressione del diritto del contribuente di agire in giudizio.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

All'udienza in camera di consiglio del 19 ottobre 2001 celebrata ai sensi dell'art. 33 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha pronunciato la seguente, ordinanza nel ricorso n. 9/2001 di reg. gen. ric., proposto dalla sig.ra Anna Maria Brusetti, nata il 26 giugno 1929 a Meina, ivi residente in via Colazza n. 5;

Contro il comune di Meina, avverso l'avviso di accertamento prot. n. 6690 adottato il 22 agosto 2001 dal comune di Meina con riferimento all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1993-1999.

Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonché tutta la documentazione in atti.

Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Renato Debandi.

Ritenuto e considerato quanto segue:

Esposizione del fatto

Con il presente ricorso, pervenuto a mezzo posta il 5 gennaio 2001, la ricorrente impugnava il sopramenzionato avviso di accertamento adottato dal comune di Meina (in sostituzione di precedente atto del 5 giugno 2000, nel frattempo revocato in autotutela) ai sensi del decreto legislativo n. 504 datato 30 dicembre 1992 istitutivo dell'I.C.I.

Con l'atto impugnato il competente ufficio comunale aveva accertato, per il terreno in Meina, accatastato a fgl. 12, mapp. 170, di proprietà della contribuente, un'imposta evasa di lire 1.938.000, oltre a lire 821.634 di interessi e lire 3.878.000 di sanzioni.

Prima della presentazione del ricorso era peraltro stata formulata istanza di accertamento con adesione, successivamente rigettata dal comune di Meina con provvedimento del 23 novembre 2000, che in tal modo aveva comportato l'interruzione del termine per ricorrere.

Nel ricorso si contestava il valore totale accertato preso a base per il calcolo dell'imposta (lire 80.000 al mq per l'anno 2000), evidenziando come — senza un intervento programmatico delle infrastrutture sull'intero comparto P.E.C.O. (Piano edilizio convenzionato obbligatorio) nel quale il terreno era ricompreso e del quale il medesimo rappresentava solo il 6% — l'appezzamento in questione abbia caratteristiche di terreno agricolo e quindi il suo valore non possa corrispondere a quello delle aree edificabili, dovendosi in ogni caso applicare l'imposta, così come la stessa amministrazione comunale aveva fatto in casi analoghi, sulla sola area fondiaria al netto di quella da cedere per l'ampliamento stradale e la formazione di aree di sosta.

In sede di costituzione in giudizio, depositata il 6 marzo 2001, il comune resistente opponeva che tutti gli altri proprietari dello stesso comparto avevano provveduto, spontaneamente o a seguito di accertamento, al regolare pagamento delle I.C.I. sulle aree fabbricabili e che i valori stabiliti nel relativo regolamento comunale tengono in considerazione la cessione di quote delle aree assoggettate a strumenti urbanistici esecutivi, quote comunque computabili ai fini della volumetria edificabile: concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All'udienza celebrata in camera di consiglio il 19 ottobre 2001 il collegio affrontava in via pregiudiziale la questione della inammissibilità del ricorso presentato a mezzo posta, in violazione del disposto dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Motivi della decisione

Il decreto legislativo n. 546 del 1992, all'art. 22, in materia di costituzione del ricorrente, stabilisce che il ricorso debba essere depositato, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, nella segreteria della commissione tributaria adita.

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 8829 del 3 aprile - 28 giugno 2001, ha ritenuto inammissibile il ricorso trasmesso alla commissione tributaria per posta, in quanto la consegna con tale mezzo non sarebbe di per sé idonea a determinare il deposito: l'utilizzabilità per il deposito del servizio postale, configurando eccezione al principio generale, abbisognerebbe di previsione espressa.

Secondo la suprema Corte, infatti, il ricevimento del plico postale «non potrebbe configurare pieno raggiungimento dello scopo per il quale il deposito è contemplato dato che, in carenza di verbale o nota del deposito (con l'elencazione dei documenti cui si riferisce), difetterebbe in ogni caso un'esauriente certificazione degli atti acquisiti al processo».

In mancanza di un ricorso validamente depositato, questo giudice non potrebbe quindi valutare nessuna altra questione, e meno che mai il merito delle censure formulate dalla contribuente nei confronti dell'atto impugnato.

Ritiene tuttavia il collegio che la normativa in questione, così come fin qui ricostruita, presenti profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Secondo ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali da considerarsi ormai acquisite, contrastano con la disposizione costituzionale da ultimo menzionata non solo quelle normative che impediscano del tutto di agire in giudizio a difesa delle proprie posizioni giuridiche soggettive attive, ma anche quelle che, attraverso l'introduzione di procedure eccessivamente complicate o termini eccessivamente brevi, intralcino in modo ingiustificato la concreta possibilità dei singoli di ottenere la tutela giurisdizionale della quale sono titolari.

In particolare la commissione ha rilevato come in materia di giurisdizione tributaria una sanzione di (irrimediabile) inammissibilità connessa all'invio a mezzo posta del ricorso intralci eccessivamente la tutela giurisdizionale, tanto più ove si pensi che della necessità di depositare direttamente e personalmente il ricorso, con esclusione della validità dell'invio a mezzo posta, non vi è alcuna menzione tra le avvertenze relative alle modalità per ricorrere riportate sugli atti impugnabili.

La sanzione di inammissibilità dei ricorsi proposti per meno del servizio postale, pur giustificata da (pre-sunte) esigenze di «certificazione degli atti acquisiti al processo» prevista indipendentemente dalla sussistenza nel singolo caso di incertezza sulla documentazione contestualmente prodotta, e apparsa quindi al collegio da censurare sul piano della legittimità costituzionale.

La normativa denunciata — da applicare nel procedimento in corso, nel quale la commissione dovrebbe, senza passare al merito delle censure proposte dal contribuente, dichiarare inammissibile il ricorso — sacrifica eccessivamente ed in maniera ingiustificata le concrete possibilità di agire in giudizio da parte del contribuente.

Quest'ultimo può proporre ricorso senza assistenza tecnica, quanto meno quando il valore della lite non superi i cinque milioni (ma anche negli altri casi secondo la interpretazione del combinato disposto degli articoli 12, comma 5, e 18, comma 3 e 4, proposta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 189/2000) e, per lo

più sprovvisto di una peculiare competenza in materia, vede notificarsi un atto di accertamento nel quale sono specificamente indicati termini e modalità per ricorrere, senza alcuna indicazione della invalidità della procedura di inoltro per il tramite del servizio postale.

La concreta lesione del diritto alla difesa ricorre altresì anche ove — come nel caso che occupa — per scelta o per necessità il contribuente si avvalga dell'assistenza tecnica di soggetti diversi da avvocati o commercialisti, essendo ricompresi, tra le altre categorie abilitate all'assistenza tecnica, specialisti di determinate materie (ad es. ingegneri, architetti e periti) i quali, senz'altro ben preparati in materia di classamento e rendite di terreni e fabbricati, potrebbero legittimamente ignorare la particolare formalità richiesta dal ripetuto art. 22 nell'interpretazione della suprema Corte.

La concreta possibilità di ottenere tutela, di fronte ad accertamenti di importo anche rilevante, è di conseguenza gravemente compromessa dalla facilità di incorrere in errore sul punto, lasciando così incolpevolmente spirare il termine per ricorrere senza aver instaurato un valido rapporto processuale, e vedendo quindi, a seguito della dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, divenire irrevocabile l'atto di accertamento emesso dall'ufficio.

Un sacrificio di tale misura del diritto di agire da parte del contribuente appare, peraltro, ancor più ingiustificato se si considerino le modalità di svolgimento del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, nel cui ambito nessuna particolare conseguenza può derivare dalla incertezza della produzione di un determinato documento all'atto della costituzione in giudizio, stante la possibilità di depositare comunque documentazione entro il termine di venti giorni prima dell'udienza (art. 32, decreto legislativo n. 546).

L'esigenza di certezza, invocata dalla Corte di cassazione, sul contenuto degli atti acquisiti al processo sembrerebbe peraltro di per sé sufficientemente tutelata dalla disposizione dell'art. 24, comma 1, del menzionato decreto legislativo, che richiede l'elencazione dei documenti prodotti negli atti di parte cui sono allegati, ferma restando la possibilità, per il caso della ricezione a mezzo posta, della verifica della presenza dei documenti in maniera analoga a quella operata all'atto del deposito effettuato personalmente, essendo eventuali difformità comunque rilevabili dal pubblico ufficiale addetto.

Per le ragioni suesposte, ritenendo rilevante la questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale applicabile nel presente procedimento, deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di cui all'art. 24, comma 1 della Costituzione, dell'art. 22, comma 1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui dispone che il ricorso spedito alla segreteria della commissione tributaria per mezzo del servizio postale, anziché depositato personalmente, pur se recapitato entro i termini, deve essere sanzionato con l'inammissibilità.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Novara nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2001.

Il Presidente estensore: SCAFI

N. 77

Ordinanza del 25 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia
nel procedimento civile vertente tra E.N.P.A.F. e Conforti Manlio

Demanio e patrimonio dello Stato - Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici - Diritto di prelazione dei conduttori nell'acquisto delle unità immobiliari ad uso residenziale - Possibilità, per il conduttore che eserciti la prelazione, di permanere nell'immobile fino alla conclusione della procedura di vendita, prorogando la scadenza del contratto di locazione nonostante la disdetta tempestivamente formalizzata dal locatore - Mancata previsione - Irragionevolezza - Deteriore trattamento rispetto al conduttore che non abbia esercitato l'opzione - Contrasto con il favore per l'acquisto della proprietà dell'abitazione.

- D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, art. 6, commi 5 e 6; d.l. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 47, comma secondo.

IL GIUDICE

Letti gli atti e le istanze delle parti,

O S S E R V A

I. — Laddove il giudice dovesse decidere la causa allo stato degli atti ed in base alla normativa vigente non v'ha dubbio che la domanda dell'ENPAF dovrebbe trovare accoglimento.

Ed invero poiché nel caso di specie la cessazione del contratto di locazione richiesta dal locatore ENPAF si fonda sull'esercizio del diritto di recesso, esercitato dall'ente previa tempestiva disdetta comunicata al conduttore, non vi è spazio, salvo quanto «infra» osservato, per valutazioni relative alla buona fede e correttezza contrattuale (la cui mancanza da parte dell'ENPAF è stata esattamente eccepita dal conduttore) posto che gli effetti del recesso sul contratto a tempo indeterminato qual è la locazione di immobile abitativo (al di fuori dei vincoli temporali di legge che nel caso in esame non rilevano non sussistendo al riguardo violazioni) sono predeterminati dalla legge.

II. — Prima di pervenire a tale conclusioni occorre però sottoporre a scrutinio di costituzionalità le norme applicabili alla fattispecie che dovranno in caso di esito negativo essere sottoposte al giudice delle leggi per le determinazioni di competenza.

Va premesso che la vicenda della privatizzazione dell'ENPAF non rileva a tale fine potendo valere per fatti successivi e futuri ma non certo per situazioni nelle quali, quale è quella in esame dove il contratto di locazione era stato stipulato ben prima dell'inizio del procedimento di privatizzazione e la procedura tesa all'esercizio del diritto di opzione era iniziata, proprio su impulso dell'ENPAF in data 5 novembre 1999 (*cf.* all. 1 atti resistente), valgono e si applicano le normative previgenti.

Non ritiene il giudicante necessario soffermarsi ulteriormente sulla questione posto che esistono al riguardo autorevoli e condivisibili opinamenti che hanno rigettato la diversa tesi dell'ENPAF (*cf.* parere del Ministero del lavoro in data 29 novembre 2000, doc. 6 del resistente; sentenza del t.a.r. Lazio del 16 ottobre 2001 con la quale veniva rigettato il ricorso dell'ENPAF, di cui allegato 5 atti ricorrente, avverso il decreto del 27 settembre 2001 del Ministro del lavoro con il quale si provvedeva alla individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997. La sentenza affrontava «*ex professo*» anche l'eccezione relativa alla privatizzazione dell'ENPAF, ritenendola giustamente infondata).

III. — L'art. 6 del comma 5 e ss. del decreto legislativo n. 104/1996 prevede a favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale (in regola con pagamenti di canoni e oneri e titolari di un regolare contratto di locazione), nonché di altri soggetti (eredi del conduttore, componenti del nucleo familiare entro il terzo grado conviventi) il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile oggetto di dismissione.

Nel caso in esame ricorrono entrambi i requisiti, vale a dire l'immobile oggetto della locazione è stato inserito fra quelli da dismettere e la prelazione è stata esercitata da avente diritto.

La legge non riconosce però al soggetto che abbia inteso, avendone il diritto, esercitare la prelazione di permanere nell'immobile, prorogandone la scadenza fino alla conclusione positiva o meno della procedura, e sempre che non intervengano inadempimenti del conduttore, nel caso in cui la procedura di vendita abbia tempi più lun-

ghi rispetto alla scadenza del contratto per la quale, come nel caso in esame, il locatore abbia formalizzato tempestiva disdetta. Tale normativa non appare conforme al dettato costituzionale sotto i profili della irragionevolezza e della violazione degli articoli 3 primo e secondo comma e 47 secondo comma Cost.

Ed invero pur ritenendosi che la norma consenta al conduttore che abbia esercitato in costanza di contratto il diritto alla prelazione di seguitare a coltivare legittimamente la procedura pur dopo la scadenza del contratto e la cessazione della locazione per la causa anzidetta, non v'è chi non veda che tale facoltà è solo apparente. Un conduttore licenziato dall'appartamento, una volta allontanato dallo stesso, avrà ben altri e gravosi problemi anche economici (reperimento di altro alloggio, pagamento dei relativi canoni e oneri), e molto difficilmente avrà la possibilità di seguire e coltivare contemporaneamente la procedura di alienazione (fonte di ulteriori oneri) del precedente immobile. Ma v'è di più: con quale animo potrà coltivare una procedura relativa ad un immobile che lecitamente l'ente nel frattempo potrà aver locato ad altro conduttore?

Ha senso ipotizzare che intenda sobbarcarsi oltre agli oneri della procedura e dell'acquisto quelli di una lunga causa per liberare l'appartamento?

Ragionevolmente occorre affermare che la situazione prospettata porterà nella generalità dei casi alla rinuncia alla possibilità di acquisto dell'immobile da parte del soggetto che pure ne aveva il diritto e (manifestata) l'intenzione.

Va inoltre segnalata l'ulteriore incongruità della norma (art. 6, comma 6) che prevede a favore del soggetto che non abbia esercitato il diritto di opzione l'obbligo dell'ente di condizionare la vendita all'obbligo dell'acquirente al rinnovo del contratto per il tempo stabilito dalla norma stessa. Dal punto di vista alloggiativo potrà così verificarsi che si troverà in una situazione peggiore chi abbia esercitato l'opzione rispetto a chi non l'abbia esercitata. Tali norme sono state ribadite dal recente decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, art. 3 che va investito dello stesso dubbio di incostituzionalità.

Per completezza occorre chiedersi la ragione di tale incongruità e la risposta è assai semplice: il legislatore non ha neppure immaginato che un ente pubblico (o privatizzato ma portatore di rilevanti interessi pubblici) potesse agire con tale eclatante scorrettezza contrattuale (nel corso di una procedura di vendita immobiliare non conclusa, con diritto di opzione esercitato dal conduttore, in un contesto in cui la legge, anche in ossequio al dettato costituzionale, favorisce l'acquisto della proprietà da parte del conduttore, il locatore intima al conduttore in regola con i pagamenti disdetta per finita locazione azionandola giudizialmente).

Il giudizio va pertanto sospeso.

P. Q. M

A scioglimento della riserva;

Visti gli articoli 134 Cost., gli artt. 23 e ss. ol. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in riferimento agli articoli 3 primo e secondo comma e 47 secondo comma Cost., per disparità di trattamento e irragionevolezza, dell'art. 6 comma 5 e 6 del decreto legislativo n. 104/1996 nonché del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 art. 3 nella parte in cui non prevedono a favore del soggetto che abbia inteso, avendone il diritto, esercitare la prelazione, di permanere nell'immobile, prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura, e sempre che non intervengano inadempimenti del conduttore, nel caso in cui la procedura di vendita abbia tempi più lunghi rispetto alla scadenza del contratto in ordine alla quale, come nel caso in esame, il locatore abbia formalizzato tempestiva disdetta.

Sospende il giudizio;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Ostia, addì 25 ottobre 2001

Il giudice: MORICONI

02C0102

N. 78

Ordinanza del 4 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco

Straniero - Espulsione amministrativa - Procedimento giudiziario sul reclamo avverso il provvedimento di espulsione - Ammissione automatica dello straniero al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale - Ingiustificato trattamento di privilegio dello straniero espulso rispetto a quello sottoposto a procedimento penale.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 24 settembre 2001 nel procedimento R.G. 24312/01 ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che il ricorrente ha proposto reclamo *ex artt.* 6 quarto comma e 12 quarto comma legge n. 217/1990 avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi richiesti in dipendenza dell'attività defensionale spiegata nell'ambito di sei procedimenti radicati *ex art.* 13 del decreto legislativo n. 284/1998;

Rilevato che il citato provvedimento di diniego era stato pronunciato in data 12 gennaio 2001 in conseguenza dell'asserita mancanza dei presupposti di legge, stante l'assenza di idonea documentazione atta a provare le condizioni economiche del richiedente;

Rilevato che con il reclamo di cui oggi si discute, il ricorrente ha affermato l'illegittimità del citato provvedimento, per aver subordinato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza di presupposti non richiesti normativamente, posto che l'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede l'automatica ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato;

Sentito il difensore del ricorrente all'udienza camerale del 24 settembre 2001, il Collegio,

O S S E R V A

Deve essere sollevata d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 11 legge n. 40/1998 e 13 del decreto legislativo n. 286/1998 nella parte in cui prevedono l'ammissione generalizzata degli stranieri alla misura del patrocinio a spese dello Stato.

Ed infatti, ambedue le disposizioni citate — per il vero con una dizione della cui tecnica è lecito dubitare — prevedono che «Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella...».

La formulazione a dir poco approssimativa di una tale disposizione risulta evidente ove si consideri la contraddizione in termini così espressa, posto che il patrocinio gratuito è — per sua ontologica natura e salve le recenti disposizioni di modifica normativa di cui alla legge n. 134/2001 — un patrocinio non remunerato da alcuno (e men che meno dallo Stato), rientrando in una sorta di «volontariato obbligatorio» che gli appartenenti agli Ordini professionali degli avvocati erano tenuti a espletare in favore dei soggetti non abbienti.

Il patrocinio a spese dello Stato, per contro, è un istituto connotato dall'onerosità del mandato (alla cui remunerazione provvede — appunto — lo Stato, con esborso a carico dell'Erario ed è strutturato in modo tale da assicurare la difesa in sede penale anche ai non abbienti, nel rispetto di una serie di condizioni di ammissibilità dell'istanza ed in ottemperanza a ben precise norme procedurali.

In tale contesto, quindi, non può che evidenziarsi l'intrinseca contraddittorietà e differenza di finalità e presupposti tra i due istituti, con conseguente impossibilità di richiamo congiunto agli stessi (quasi fossero una sola cosa).

Da quanto sopra consegue che — pur nella equivocità della dizione utilizzata — deve ritenersi che il riferimento che il legislatore intendeva fare con la disposizione citata era sicuramente alla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge n. 217/1990.

In tal senso è stata interpretata la disposizione citata dal difensore dello straniero — allorché è stata formulata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'assistenza prestata — ed in tal senso deve intendersi unicamente interpretabile la norma, sia avuto riguardo al tenore della successiva regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 sia avuto riguardo al tenore della pronuncia adottata dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 105/2001.

Quanto al primo aspetto, si osserva che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 testualmente recita: «nel provvedimento di espulsione .. lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990 n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato del giudice tra quelli iscritti nella tabella ...».

Il legislatore, quindi, pur reiterando la confusione atecnica di cui sopra, ha effettuato un espresso riferimento normativo alla legge n. 217/1990, che è appunto quella che disciplina (oggi con le innovazioni di cui alla legge n. 134/2001) l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali.

Quanto al secondo aspetto, si osserva che con decisione n. 105/2001, la stessa Corte costituzionale ha evidenziato come la fattispecie del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea costituisca misura incidente sulla libertà personale e come tale misura, unitamente al decreto di espulsione che è il presupposto indefettibile della misura restrittiva, non possa che essere assoggettata al pieno controllo dell'autorità giudiziaria.

Trattandosi, quindi, di materia attinente alla libertà personale dello straniero coinvolto nella vicenda, non può che ritenersi applicabile alla fattispecie l'istituto del patrocinio a spese dello Stato (previsto per la materia penale) e non quello per il gratuito patrocinio (previsto in ambito civile).

Così ricostruito il quadro di riferimento della materia, deve ritenersi che il disposto di cui agli artt. 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — laddove subordinano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla ricorrenza dei presupposti di cui alla legge n. 217/1990 — si ponga in contrasto con le disposizioni della legge quadro sull'immigrazione, di cui il decreto del Presidente della Repubblica citato costituisce regolamento attuativo, subordinando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei requisiti di cui alla legge n. 217/1990, laddove, invece, le sopra citate disposizioni di cui alla legge n. 40/1998 e del decreto legislativo n. 286/1998 non avevano previsto la sussistenza di tali presupposti ed avevano sancito l'ammissione automatica dello straniero al beneficio in parola.

Stante tale contrasto e la preminenza della disposizione normativa di cui alla legge quadro, non può che ritenersi la necessità di disapplicare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Giungendo, così, all'esigenza di applicare le disposizioni di cui agli artt. 11 legge n. 40/1998 e 13 del decreto legislativo n. 284/1998 — in conformità alla richiesta effettuata dal legale cui è stata assegnata la difesa d'ufficio di sei stranieri nell'ambito di altrettanti procedimenti instaurati ex art. 13 del decreto legislativo n. 284/1998 — si deve rilevare la sospetta incostituzionalità delle norme citate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ed infatti, qualsiasi cittadino italiano non abiente ovvero qualsiasi straniero non abiente (per il quale vige la completa equiparazione al cittadino) che sia imputato (ed adesso anche indagato o condannato, ex legge n. 134/2001) di reato può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sussistendo determinati presupposti di ammissibilità dell'istanza (richiesta scritta con sottoscrizione autenticata, indicazione delle generalità, produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi, autocertificazione attestante il reddito, impegno a comunicare variazioni di reddito e, se l'istante è straniero, certificazione consolare che attesti la veridicità di quanto affermato nell'autocertificazione).

Orbene, nessuno di tali presupposti risulta, invece, necessario per procedere all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato *in subiecta* materia ai sensi delle disposizioni normative qui sospette di incostituzionalità.

La non esigenza del rispetto di tali requisiti di ammissibilità, da un lato determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani ed agli stranieri che siano sottoposti a procedimento penale (il cui accesso al patrocinio deve superare il vaglio delle condizioni di cui sopra) con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione, dall'altro determina quella stessa intrinseca irragionevolezza della normativa che è già stata rilevata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 219/1995, allorché la Corte ha evidenziato come il legislatore non possa «rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto».

In conseguenza di tale rilievo, la Corte costituzionale con la pronuncia citata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 3 legge n. 217/1990, per contrasto con l'art. 3 Cost., «nella parte in cui consente che l'autorità consolare competente possa limitarsi ad attestare che l'autocertificazione dello straniero circa le proprie condizioni di reddito non è, per quanto a sua conoscenza, mendace».

Orbene, se nella fattispecie sopra citata (relativa ad un'ipotesi di sottoposizione dello straniero a procedimento penale e, quindi, in situazione peggiore rispetto a quella dello straniero espulso) non era stata ritenuta conforme ai dettami della Carta costituzionale una disposizione che non consentiva l'espletamento di un adeguato ed effettivo controllo giudiziale sulla realtà dei presupposti indispensabili per l'ammissione al beneficio, a maggior ragione non può ritenersi aderente al dettato costituzionale una norma che svincola la concessione del beneficio persino dall'allegazione del presupposto medesimo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 295 c.p.c.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge n. 40/1998 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998 nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al reclamante ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Milano, addì 2 ottobre 2001

Il Presidente: CATTANEO

02C0103

N. 79

Ordinanza del 23 novembre 2001 emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Vicenza, sez. distaccata di Schio nel procedimento civile vertente tra Savegnago Oreste e amministrazione provinciale di Vicenza

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione al giudice ordinario delle cause sui diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative relative alla gestione del territorio - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile n. 463/99 R.G. promossa da Savegnago Oreste, con l'avv. P. Bertacche;

Contro amministrazione provinciale di Vicenza, con gli avv.ti M. E. Molisani, P. Mistrorigo, P. Balzani.

Il giudice istruttore, provvedendo in funzione di giudice unico, letti gli atti causa e i documenti prodotti, rileva che nella presente controversia, promossa con ricorso per reintegrazione nel possesso presentato il 18 giugno 1999, il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente spogliato del possesso di alcune porzioni del fondo di sua proprietà, sito nel comune di Cornedo Vicentino, in fase di realizzazione, disposta dall'amministrazione provinciale di Vicenza e dichiarata di pubblica utilità, della strada intercomunale tra i comuni di Valdagno e Cornedo Vicentino, che attraversa in parte anche il suo terreno. L'occupazione avrebbe riguardato un'estensione del fondo superiore a quella prevista nello stato di consistenza predisposto dall'amministrazione stessa e notificato agli interessati, unitamente al decreto di occupazione temporanea e d'urgenza emesso dal segretario generale del

comune di Cornedo Vicentino il 9 novembre 1998, cosicché l'occupazione di questa ulteriore area sarebbe avvenuta in carenza di potere della P.A. Il Savegnago ha chiesto di essere reintegrato nel possesso delle porzioni del suo fondo che, a suo dire, sarebbero state indebitamente assoggettate alla procedura espropriativa, oltre al risarcimento del danno. L'azione di spoglio è stata proposta, quindi, avverso attività che si assumono costituire comportamenti meramente materiali dell'amministrazione convenuta e che avrebbero leso diritti soggettivi del ricorrente.

La domanda possessoria — proposta con ricorso depositato dopo il 30 giugno 1998 — deve considerarsi disciplinata dall'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che ha rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia», precisando che nella materia urbanistica rientrano tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Nell'ampia formulazione della norma, infatti, appaiono compresi anche i provvedimenti ed i comportamenti della P.A. connessi ai procedimenti espropriativi, fatta salva comunque la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla determinazione e corresponsione delle indennità per l'adozione di atti di natura espropriativa ed ablativa, come pure espressamente previsto al comma 3 lett. b) dell'art. 34. Nella materia urbanistica, come latamente intesa dalla legge, vanno compresi, quindi, tutti i provvedimenti e le attività poste in essere dalla PA. per la programmazione del territorio e riguardanti la gestione paesistica ed ambientale del territorio stesso, compresi i vincoli imposti ai privati. A queste medesime conclusioni sembrano giunte le sezioni unite della suprema Corte in una fattispecie simile a quella in esame, affermando che «l'esplicita conservazione della giurisdizione del giudice ordinario solo per le cause indennitarie ... comporta il ricadere nell'innovativa previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie che ineriscano a procedure espropriative promosse a fini di gestione del territorio, e che abbiano ad oggetto diritti diversi dai crediti indennitari, conseguenti a comportamenti (non ad atti o provvedimenti) ... pertanto, detto art. 34 trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo, per l'indicato settore delle espropriazioni, le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima, o il diritto al risarcimento del danno prodotto dal tradursi dell'occupazione medesima nella cosiddetta accessione invertita od espropriazione sostanziale» (così Cass. sez. unite 25 maggio 2000 n. 43, in *Giur. it.* 2000, 1494; *cf.* t.a.r. Puglia, sez. I Lecce, 17 gennaio 2000, n. 12, in *Foro amm.* 2000, 2386).

Con la medesima ordinanza la Corte di cassazione, dopo avere rilevato il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998 in relazione all'art. 76 della Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega in cui sarebbe incorso il legislatore rispetto alla legge 15 marzo 1997 n. 59, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma stessa.

Nelle more del giudizio di costituzionalità è stata emanata la legge 21 luglio 2000 n. 205 che, all'art. 7, ha sostituito il citato art. 34 con disposizione esattamente corrispondente, la quale, essendo contenuta in una legge formale, evidentemente ha superato l'eventuale vizio che poteva derivare dal mancato rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legge delegante. Conseguentemente la Corte costituzionale, con ordinanza n. 17 del 23 gennaio 2001, ha restituito gli atti al giudice rimettente per riesaminare la rilevanza delle prospettata questione alla luce dello *jus superveniens*.

Nella presente fattispecie, peraltro, la norma sostituita, che imporrebbe la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, trova ancora efficacia in base al principio della *perpetuatio jurisdictionis* dettato dall'art. 5 c.p.c., secondo il quale sulla giurisdizione e sulla competenza — determinate con riguardo alla legge vigente ed alla situazione di fatto esistente al momento di proposizione della domanda — non influiscono i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo; trattandosi cioè di controversia promossa con ricorso depositato anteriormente alla modifica legislativa, la giurisdizione sulla causa continua ad essere determinata dalla disposizione abrogata, con la conseguenza che la stessa — eventualmente affetta dal vizio di illegittimità costituzionale prospettato dalla suprema Corte con la richiamata ordinanza — risulta ancora applicabile nel presente giudizio e rilevante ai fini della decisione (*cf.* Cass. sez. un. 21 marzo 2001, n. 127; cass. sez. un. 14 maggio 2001, n. 210). D'altra parte il medesimo principio non impedirebbe che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, con riferimento agli aspetti indicati ed in forza del quale deve considerarsi determinata la giurisdizione, possa produrre i suoi effetti nel presente giudizio (ancora in corso), tenuto conto che le pronunce della Corte costituzionale non rientrano tra i «mutamenti della legge» che sono considerati influenti, ai fini della giurisdizione e della competenza, dall'art. 5 c.p.c., ove sopraggiunti dopo la proposizione della domanda (così Cass. 18 aprile 1997, n. 3352; Cass. 12 agosto 1996, n. 7445).

Alla stregua di quanto esposto, va ribadito il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, in relazione all'art. 76 della Costituzione, già espresso dalla Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia, che in questa sede viene integralmente condivisa e della quale si reputa di riprodurre, per la parte che interessa, la relativa motivazione:

«la non manifesta infondatezza della questione, sotto il profilo dell'eventuale inosservanza dei principi e dei criteri posti dalla norma delegante, cioè dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, discende dal fatto che questa norma contempla l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia urbanistica» (oltre che in materia edilizia e di servizi pubblici), di modo che, circoscrivendo la riforma in tema di giurisdizione di legittimità su atti o provvedimenti, senza alcuna menzione dei diritti nascenti da fatti o comportamenti, quali i citati diritti restitutori o risarcitori, potrebbe esprimere un intento contrario alla devoluzione delle controversie su tali ultimi diritti alla cognizione del giudice amministrativo;

la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eventuale divergenza delle finalità perseguite dalla norma delegante, è da cogliersi nella rispondenza della delega (anche alla luce dei lavori preparatori) all'obiettivo di concentrare dinanzi ad un solo organo giudiziario le controversie che investano lo stesso rapporto fra il privato e la pubblica amministrazione, superando il criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla distinzione fra diritti ed interessi ed assicurando così unicità e coerenza del processo, e nel rilievo che la relativa esigenza potrebbe non conciliarsi con la suddivisione fra giudice ordinario e giudice amministrativo delle cause inerenti alla materia urbanistica a seconda che si tratti o meno di diritti indennitari;

detta suddivisione, infatti, ricadendo in contenzioso naturalmente o comunque frequentemente caratterizzato dalla proposizione in via cumulativa od alternativa di domande riguardanti tanto indennità quanto altri diritti soggettivi (come quando si reclaims l'indennizzo per il periodo di legittima occupazione temporanea ed insieme il danno per l'indebito protrarsi dell'occupazione stessa oltre la prevista scadenza, oppure quando si richieda l'indennizzo espropriativo od il danno da accessione invertita con la duplice prospettazione della dipendenza della perdita del bene da un atto ablativo o da un fatto illecito), è potenzialmente foriera di un frazionamento di contese sostanzialmente unitarie (per comunanza, od interdipendenza, di problematiche) in più processi davanti a giudici diversi, con il risultato di un prolungamento dei tempi della definizione giudiziale della complessiva lite (anche per l'obbligo di sospendere il procedimento la cui definizione dipenda dalla decisione di altra causa);

una compromissione della *ratio* della norma delegante è ravvisabile anche per il rilievo che l'allargamento dell'area delle controversie in materia urbanistica affidate al giudice amministrativo, con l'inclusione di quelle inerenti a diritti di cui si allega la lesione per effetto di contegni illeciti posti in essere dalla pubblica amministrazione nel corso di procedure espropriative, potrebbe tradire lo scopo di semplificare i criteri di riparto della giurisdizione (mediante il riferimento alla materia anziché alla consistenza della posizione soggettiva dedotta in causa), in quanto la qualificazione di un fatto materiale come momento della gestione pubblicistica del territorio non sarebbe collegabile solo all'esistenza di una procedura espropriativa promossa per tale gestione ed alla dichiarata inerenza ad essa del fatto medesimo, ma richiederebbe una non agevole indagine sul contesto in cui si sia effettivamente inserito».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 80, in relazione all'art. 76 Cost.;

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Schio, addì 23 novembre 2001

Il giudice coordinatore: BELLANO

02C0104

N. 80

*Ordinanza del 25 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 2002)
emessa dal Tribunale di Milano sugli atti relativi a Cjapi Erton*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore - Trattenimento presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL GIUDICE

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativo *ex artt.* 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001);

Rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo *ex art.* 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, comma 2, della Costituzione) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da parte dell'a.g. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore *ex art.* 14, comma 1, decreto legislativo n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanche per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

Rilevato che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte costituzionale ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale» ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'a.g., per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di

provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e i sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata» (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex art.* 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998);

Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione», giacché «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell'articolo 13 della Costituzione» visto che in esso si determina «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale», «né potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», visto che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risulterne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del *cd.* trattenimento dello straniero *ex art.* 14 del decreto legislativo n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui «non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori» limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo del *g.a.* nei termini e con le modalità di cui al disposto *ex art.* 13, comma 3, Cost.;

Ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, commi 2 e 3, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo:

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 25 maggio 2001

Il giudice: BONFILIO

02C0105

N. 81

*Ordinanza del 25 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 2002)
emessa dal tribunale di Milano sugli atti relativi a Berisha Shaqipe*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore - Trattenimento presso il centro di permanenza e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

IL GIUDICE

Valutati i profili di censura di illegittimità costituzionale del disposto normativo *ex* artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale è già stata recentemente investita del sindaco costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001);

Rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo *ex* art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, comma secondo, Cost.) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da parte dell'a.g. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore *ex* art. 14, comma 1 d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanche per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;

Rilevato che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte cost. ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'art. 13 della Costituzione (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale» ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'a.g., per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identifica-

zione delle persone e la sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex art. 1*, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998);

Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che «il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione», giacché «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della libertà personale di cui pure si fa menzione nell'articolo 13 della Costituzione» visto che in esso si determina «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale», «né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti», visto che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero *ex art. 14* del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui «non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» e solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori» limitativi della libertà personale, salvo il sindacato successivo dell'a.g. nei termini e con le modalità di cui al disposto *ex art. 13*, terzo comma, Cost.;

Ritenuto invece che la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per sé un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 25 maggio 2001

Il giudice: BONFILIO

02C0106

N. 82

Ordinanza del 6 aprile 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 2002) emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Picchi Michele ed altri

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Contestazioni - Dichiarazioni lette per la contestazione e valutate ai fini della credibilità del teste - Possibilità che siano acquisite e valutate anche quale prova dei fatti affermati - Mancata previsione - Irragionevole preclusione alla ricerca della verità - Contrasto con i principi della non dispersione dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice - Richiamo alla sent. n. 255/1992 della Corte costituzionale.

- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, e 101, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p. come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001, sollevata dal p.m. in relazione alla impossibilità di acquisire a seguito di contestazione e di valutare a fini di prova, il verbale contenente le sommarie informazioni rese alla p.g. dal testimone Signorelli in data 22 maggio 1997 ed il cui contenuto non è stato confermato da detto teste durante la sua audizione in pubblica udienza;

Ritenuto che la questione di legittimità prospettata appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi:

La norma in esame appare palesemente in contrasto con gli artt. 2, 3, 24 comma 1, 25 secondo comma e 101 secondo comma Cost., nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni rese dai testi al p.m. e delle quali si è data lettura per le contestazioni. Le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali sopra richiamati «postulano strumenti giuridici che integrino un giusto processo, ma al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per l'effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare. In particolare, la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale».

Pur nel mutato assetto costituzionale, non può rilevarsi come continui a dispiegare la sua immutata efficacia il principio della «non dispersione dei mezzi di prova» che, come evidenziato nella nota sentenza n. 255/1992 Corte cost. deve accompagnare il principio dell'oralità e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, nei casi in cui la stessa non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale. Proprio sotto questo profilo la norma impugnata appare palesemente priva di giustificazione, ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità.

La norma impugnata, inoltre, appare difficilmente compatibile con il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti, soprattutto laddove «impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione ... in quanto se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera e perciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio ... ed esaminata nel contraddittorio delle parti ... non possa essere utilmente acquisita fine della prova dei fatti in essa affermati».

L'attuale norma di cui all'art. 500 comma 2 c.p.p., a differenza di quanto prevista dal previgente art. 500 comma 4 c.p.p., prevede nel caso verificatosi nel presente dibattimento, una «lettura-contestazione» senza acquisizione: le dichiarazioni oggetto di contestazione non possono costituire prova dei fatti in essi affermati, ma solo servire in chiave critica per valutare la credibilità del teste, con l'eventuale effetto di paralizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni difformi rese nel dibattimento. Viene perciò ripristinata la regola di esclusione probatoria che era affermata nell'originaria versione dell'art. 500 c.p.p., antecedentemente alle modifiche apportate prima dalla sent. Corte cost. n. 255/1992, poi dal legislatore con il d.lgs. 8 giugno 1992 n. 306.

Pare al tribunale che la nuova disciplina, che opta per una concezione «massimalista» del contraddittorio, pur in un contesto costituzionale rinnovato, non sia immune da quei vizi che la Corte costituzionale aveva ravvisato nell'originaria formulazione dell'art. 500 comma 3 c.p.p.

In particolare, nella sent. n. 255/1992 sopra citata la Corte rilevò che la previsione dell'originario comma 3 dell'art. 500 c.p.p. (corrispondente a quella del vigente art. 500 comma 2 c.p.p.), appariva irragionevole proprio per il contrasto con i principi della non dispersione della prova e del libero convincimento del giudice.

Peraltro, non sembra che l'utilizzazione anche a fini probatori delle dichiarazioni lette per le contestazioni si ponga in aperto contrasto con il principio costituzionale di cui all'attuale testo dell'art. 111 Cost., secondo cui «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»; infatti, se nel corso dell'esame il testimone rende una dichiarazione difforme dalla precedente, dopo la contestazione sarà sollecitato dalla parte che conduce l'esame a spiegare la contraddizione, le altre parti, in sede di controesame, potranno porre domande su quella discrasia e il giudice dopo l'esame delle parti, potrà a sua volta intervenire per chiedere spiegazioni circa quella difformità. Sembra difficilmente contestabile che le dichiarazioni lette per le contestazioni non siano state casi assunte «in contraddittorio».

La utilizzazione anche a fini probatori delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone e lette per contestazione non urta nemmeno con il principio secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», per l'ovvia ragione che le dichiarazioni lette per le contestazioni presuppongono l'esame del testimone.

La questione sollevata appare sicuramente rilevante nel presente procedimento: il teste Signorelli ha infatti dichiarato di non ricordare il contenuto della precedente deposizione, resa in sede di indagini preliminari e contestatogli dal p.m., in punto di riconoscimento fotografico di alcuni degli odierni imputati.

Si comprende pertanto come, in base al sistema normativo vigente, al tribunale risulti sostanzialmente precluso l'accertamento in ordine alla avvenuta partecipazione o meno degli odierni imputati ad alcuni dei fatti-reato per i quali oggi si procede, laddove la possibilità di utilizzare anche a fini probatori la precedente dichiarazione potrebbe dare ulteriori elementi non solo per valutare la credibilità del teste, ma per raggiungere la prova dei fatti affermati.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87,

Ritenutane la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione, e valutate ai fini della credibilità del teste, possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti in essa affermati per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 primo comma, 25 secondo comma e 101 secondo comma, Cost.

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre quanto previsto dalla legge.

Firenze, addì 6 aprile 2001

Il Presidente: DE GIORGIO

02C0107

N. 83

*Ordinanza del 5 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Sodano Ugo e Gargano Simone ed altri*

Elezioni - Consiglieri regionali - Incompatibilità con la carica di assessore di comuni compresi nel territorio della Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, a seguito delle modificazioni all'art. 122 Cost., introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999 - Violazione del principio di autonomia degli enti locali.

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 4.
- Costituzione, artt. 5, 122 e 123.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 45176 del r.g. per gli affari contenziosi dell'anno 2001, posto in deliberazione all'udienza collegiale del 31 luglio 2001 e vertente tra Sodano Ugo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Guarino, Corrado Morrone, Francesco Figliomeni e Francesco Candreva che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso, ricorrente, e,

Gargano Simone, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9, presso lo studio degli avvocati Federico Tedeschi e Piero Sandulli che lo rappresentano e difendono per procura legale in calce alla comparsa di costituzione;

Comune di Roma, in persona del Sindaco on. Valter Veltroni, elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura comunale di Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Capotorto, Piero Bonanni e Angelo Delfini per procura a margine della comparsa di costituzione;

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale on. Francesco Storace, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio degli avvocati Achille Chiappetti ed Aldo Rivela che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione;

Veltroni Valter, nella qualità di Sindaco di Roma, domiciliato per la carica in Roma, piazza del Campidoglio n. 1 - contumace, resistenti;

Con l'intervento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Premesso che Sodano Ugo ha proposto ricorso per sentir dichiarare Gargano Simone, nominato assessore del Comune di Roma, decaduto per incompatibilità dalla carica di consigliere regionale del Lazio;

che il ricorrente ha dedotto che, all'esito delle ultime elezioni regionali del 14 aprile 2000 Gargano Simone era stato eletto deputato regionale nella circoscrizione elettorale di Roma (Lazio 1) per la lista n. 19 «I Democratici» con voti n. 11.721;

che il ricorrente era risultato primo dei non eletti nella medesima lista con voti n. 6.328;

che, dopo le ultime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Roma, il Sindaco neo eletto Walter Veltroni con provvedimento del 4 giugno 2001 aveva nominato il Gargano assessore, senza che costui si dimettesse dalla carica di consigliere regionale del Lazio;

che tale situazione era incompatibile con l'attuale legislazione, stabilendo l'art. 65 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fra l'altro, che gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;

che il ricorrente aveva segnalato la questione al Consiglio regionale del Lazio ed al comune di Roma;

che tale segnalazione non aveva avuto, però, alcun riscontro, avendo anche deciso il Consiglio regionale del Lazio, in attesa di stabilire con legge regionale le cause di ineleggibilità e di incompatibilità della carica di consigliere regionale, di «congelare» tutti i ricorsi relativi alle dette situazioni;

che, comunque, essendo evidente l'incompatibilità nella persona del Gargano della veste di assessore del comune di Roma per la citata legislazione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza del Gargano dalla carica di consigliere regionale del Lazio, con conseguente proclamazione di esso ricorrente nella detta carica quale primo dei non eletti della lista nella quale era stato eletto il Gargano;

Rilevato che i resistenti hanno chiesto la reiezione del ricorso e sollevato l'eccezione di incostituzionalità della disciplina richiamata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 76, 117 e 122 della Costituzione;

Rilevato che, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, l'art. 122 della Carta costituzionale, attribuisce un autonomo potere legislativo in materia di sistema elettorale e di regolamentazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti dei propri organi istituzionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato;

Rilevato che la fattispecie dedotta in giudizio non rientra tra le ipotesi espressamente disciplinate dal secondo comma del citato art. 122 della Costituzione;

Ritenuto che non appare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove venga interpretato come norma di disciplina delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, sia perché non sembra da escludere che in tal modo sia stata invasa la sfera di autonomia riservata alle regioni, sia perché potrebbe sostenersi che il legislatore delegato abbia esorbitato l'ambito della delega conferitagli;

Considerato, altresì, che ugualmente non manifestamente infondata appare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, qualora lo ritenesse non abrogato in virtù dell'art. 274 del citato d.lgs. n. 267/2000, potendosi ritenere anch'esso come norma incompatibile con il disposto dell'art. 122 della Costituzione;

Ritenuto che dette eccezioni sono rilevanti ai fini di decidere;

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità così come sollevata dall'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 luglio 2001.

Il Presidente: ATTENNI

02C0108

N. 84

*Ordinanza del 23 ottobre 2001 emessa dalla Corte di assise di Catanzaro
nel procedimento penale a carico di D'Amico Antonino*

Processo penale - Mezzi di prova - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - Possibilità di essere sentite come testimoni allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati di reato collegato nei cui confronti sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento - Irragionevolezza - Incidenza sull'effettività della funzione (di accertamento della verità e punizione del colpevole) cui è preordinato il processo penale.

- Codice di procedura penale, artt. 197, comma 1, lett. b), e 197-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 201/2000 R.G. Assise nei confronti di D'Amico Antonino per il reato di cui agli articoli 110, 575 e 577 c.p.;

Premesso che il p.m. ha inteso iniziare, com'è sua facoltà ex art. 497, comma 1, c.p.p., l'assunzione della prova a carico con l'esame di D'Amico Salvatore, prova tempestivamente richiesta ed ammessa:

che, prima di dare inizio all'assunzione di detta prova, il p.m. ha prospettato la questione di costituzionalità di seguito specificata, concernente la pregiudiziale problematica dello «statuto del D'Amico Salvatore dichiarante»;

che il difensore della costituita parte civile ha dedotto che il predetto D.S. riveste nell'odierno procedimento la qualità di testimone contrariamente all'assunto della difesa dell'imputato secondo cui ricorre nella specie l'incompatibilità di D'Amico Salvatore con l'ufficio di teste di cui all'articolo 197, lettera *a*), e di cui all'articolo 197, lettera *b*), c.p.p. non essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.;

che D'Amico Salvatore ha reso, nel corso delle indagini, dichiarazioni di sicuro rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti portati all'esame della Corte, come si evince dalle indicazioni di cui alla lista testimoniale tempestivamente depositata dal p.m.;

che l'odierno processo, secondo la prospettazione dell'accusa, prende le mosse da una spedizione punitiva di alcuni giovani, Cocciolo Ivano, Barba Bruno, Raimondo Vincenzo, e D'Amico Salvatore, nei confronti di due nomadi Radosavilevic Marco e Djordjvic Dragoslav ritenuti responsabili di tentati furti in abitazioni di Soriano Calabro; ed in specie i due nomadi, che viaggiavano a bordo dell'autovettura Fiat Regata, una volta raggiunti dagli inseguitori si sono dati alla fuga e mentre Djordjvic Dragoslav si è allontanato precipitosamente a bordo della propria autovettura, Radosavilevic Marco ha tentato la fuga a piedi, ma raggiunto da Cocciolo Ivano, Barba Bruno, Raimondo Vincenzo, e D'Amico Salvatore è stato dagli stessi malmenato ed ha quindi riportato le lesioni poi contestate anche al D'Amico Salvatore; invece, il nomade Djordjvic Dragoslav è stato successivamente rinvenuto cadavere in prossimità dell'autostrada A3, ed il suo omicidio è stato contestato ad altro giovane, D'Amico Antonino, il quale avrebbe a sua volta intrapreso autonoma spedizione punitiva nei confronti della vittima (su tali fatti, D'Amico Salvatore è chiamato a riferire);

che D'Amico Salvatore, unitamente a D'Amico Antonino, odierno imputato, Cocciolo Ivano, Barba Bruno e Raimondo Vincenzo, è stato indagato nel procedimento per l'omicidio di Djordjvic Dragoslav e che nei suoi confronti è stato pronunciato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro decreto di archiviazione in data 18 febbraio 1998;

che il D'Amico è stato imputato, in concorso con i predetti soggetti, del delitto di lesioni personali in danno di Radosavilevic Marco; procedimento definito nei suoi confronti dal GIP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro con sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

che, ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità di cui appresso (evidentemente assorbita ove si ravvisassero, nei confronti dello stesso soggetto, altri profili di incompatibilità a testimoniare), non trova applicazione, al caso in esame, il disposto di cui all'articolo 197 lettera *a*) c.p.p. (secondo cui non possono assumere la qualità di testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera A, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.) e ciò perché D'Amico Salvatore attualmente non riveste né la qualità di coimputato (che, del resto, non ha mai assunto), né, avendola perduta a seguito dell'archiviazione di cui sopra, quella di coindagato del medesimo reato o in un procedimento connesso;

che, nonostante il disposto dell'art. 61 c.p.p., l'incompatibilità sancita dall'articolo 197, lettera *a*) c.p.p. non opera, nel caso di specie, poiché vi ostano la lettera della legge (i citati articoli menzionano, infatti, rispettivamente «la persona sottoposta alle indagini preliminari» — con inequivoco riferimento all'attualità di detta sottoposizione ad indagine — ed i «coimputati del medesimo reato» ovvero le «persone imputate in un procedimento connesso ...» — non, quindi, gli *ex* indagati) ed il divieto dell'analogia di cui all'art. 14 preleggi, trattandosi di norme eccezionali (in tal senso si è, di recente, pronunciata la s.C. — Cass. pen. sez. VI 2.5./22 giugno 2001 n. 25564, ove si afferma che l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato produce l'effetto di dissolvere l'incompatibilità a testimoniare);

che, a sostegno di detta tesi, milita il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cass. sez. I 14 aprile 1994, n. 867 — Cass. pen. 11 dicembre 1992, n. 11837), in base al quale le disposizioni concernenti l'incompatibilità a testimoniare hanno natura eccezionale, allorquando con il loro contenuto pongono specifiche deroghe al dovere generale di testimonianza, fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale; per cui la loro interpretazione deve essere strettamente legata al significato del contenuto letterale e non consente esclusione dell'obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato;

che l'*ex* indagato, al pari del soggetto mai indagato, risulta adeguatamente garantito dal rischio di auto-incriminazione, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 198, comma 2, e 63, comma 1, c.p.p.;

che D'Amico Salvatore riveste anche la qualità di imputato di reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'articolo 371, comma secondo lettera *b*) c.p.p., poiché fra il delitto di lesioni personali (oggetto del processo definito nei suoi confronti con sentenza di non luogo a procedere) e quello di omicidio ascritto all'attuale imputato vi è reciproca influenza probatoria (quanto meno, sotto il profilo della causale e dell'antefatto da cui scaturirono i due delitti, per come sopra chiarito);

che quindi, per effetto del combinato disposto degli articoli 197 lettera *b*) e 197-*bis*, comma primo, c.p.p., D'Amico Salvatore non può essere assunto come testimone nell'odierno giudizio atteso che il procedimento a suo carico è stato definito con sentenza di non luogo a procedere e non invece con sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.;

che, a questo punto, si profila, a parere di questa Corte, questione di costituzionalità degli articoli 197 lettera *b*) e 197-*bis* comma 1, c.p.p., con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della Carta costituzionale, nella parte in cui rispettivamente non prevedono:

che non possono essere assunte come testimoni le persone imputate di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

che l'imputato di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

tanto premesso, la corte

OSSERVA

Il legislatore del «giusto processo», nel dettare le disposizioni di cui agli articoli 197, lettera *b*) e 197-*bis* comma 1, c.p.p. ha escluso che la veste di testimone possa essere assunta dall'imputato di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*) c.p.p. prima che la sua posizione processuale sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.; e ciò in considerazione della interdipendenza fra le due posizioni processuali (testimone ed «imputato collegato»), per cui la dichiarazione sul fatto altrui potrebbe risolversi anche in una dichiarazione sul fatto proprio.

Le predette norme, nel dare attuazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'articolo 111 della Costituzione, hanno operato significativi interventi in tema di connessione di procedimenti e di incompatibilità a testimoniare, in vista della ridefinizione dell'area del diritto al silenzio.

Orbene, con riferimento al caso in esame, le richiamate disposizioni garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato di reato collegato, nei cui confronti non sia stata ancora pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Ne consegue che il dovere generale di rendere testimonianza, fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, recupera l'originaria espansione e prevale sulle eccezionali ipotesi di riconoscimento del diritto al silenzio allorché intervenga, nei confronti dell'imputato di reato collegato per connessione interprobatoria, una delle tre pronunce sopra indicate.

Il fondamento logico-giuridico di tale riespansione del generale dovere di testimoniare risiede, evidentemente, nel definitivo consolidamento della vicenda processuale del soggetto chiamato a rendere testimonianza, non essendo più quest'ultimo esposto ad alcun pregiudizio in conseguenza delle dichiarazioni rese come testimone. Ciò anche alla stregua delle ulteriori garanzie configurate dall'articolo 197-*bis*, commi 4 e 5 del codice di rito, secondo cui:

il ripetuto soggetto non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione;

in ogni caso, le dichiarazioni rese dal medesimo non possono essere utilizzate contro di lui nel procedimento a suo carico né in quello di revisione della sentenza di condanna ovvero in qualsiasi giudizio civile od amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

In tale contesto normativo, ritiene questa Corte la non manifesta infondatezza dell'evidenziata questione di costituzionalità, poiché gli articoli 197 lettera *b*) e 197-*bis*, comma 1, c.p.p. realizzano un'ingiustificata e, quindi, irragionevole disparità di trattamento fra «tipi» diversi di imputati di reato collegato, escludendo per alcuni (quelli nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento)

mento) e conservando per altri quelli nei cui confronti sia stata pronunciata soltanto sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela) l'incompatibilità a testimoniare, nonostante tutti siano «tutelati» dal rischio di auto-incriminazioni, in virtù di pronunce aventi lo stesso grado di «resistenza». Appare, infatti, evidente come la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela sia caratterizzata, al pari delle altre pronunce sopra richiamate, dall'immodificabilità della definizione della posizione processuale del dichiarante, il quale, di conseguenza, non è più in alcun modo pregiudicabile dalle risultanze dell'esame dibattimentale sostenuto nella veste di testimone. Ed invero, in difetto della condizione di procedibilità, non è neanche astrattamente ipotizzabile la revoca della sentenza prevista dall'articolo 434 c.p.p. Peraltro, la posizione dell'imputato di reato collegato sarebbe pur sempre (anche in detta ipotesi) pienamente garantita, in attuazione del principio per cui *nemo tenetur se detegere*, dalla già citata disposizione di cui all'articolo 197-bis comma 5 c.p.p.

In altri termini e secondo una diversa prospettiva, la disciplina in argomento si rivela irragionevole, poiché, in materia di incompatibilità a testimoniare, riconosce a taluni e nega ad altri imputati di reato collegato il diritto al silenzio, pur sussistendo per tutti una situazione di immodificabile definizione della propria posizione processuale sostanzialmente identica ed uno stesso assetto garantistico sotto il profilo dell'utilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni rese come testimoni.

Peraltro, la rilevata disparità di trattamento appare ancor più irragionevole ove si consideri che il legislatore del giusto processo ha inteso restringere, rispetto alla preesistente disciplina, l'area del diritto al silenzio. Ed invero, mentre l'articolo 197 lettera a) c.p.p., nella sua formulazione originaria, garantiva tale diritto anche al destinatario di una sentenza di non luogo a procedere o di una sentenza irrevocabile di condanna (sussistendo il dovere, penalmente sanzionato, di deporre solo per gli imputati prosciolti con sentenza irrevocabile), con le previsioni di cui agli articoli 197 e 197-bis c.p.p., è stato invece ripristinato il dovere legale di deporre anche nei confronti dell'imputato destinatario di sentenza di condanna o di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p.; mentre identico ripristino non è stato, invece, previsto nei confronti di soggetti, come D'Amico Salvatore, i quali, per le ragioni fin qui esposte, si trovano in una situazione sostanzialmente identica.

Va, infine, osservato come la legittimità delle predette norme appaia dubbia anche con riferimento agli articoli 24, 111 e 112 della costituzione, atteso che le stesse, apprestando ad alcuni soggetti una garanzia (quella di non testimoniare), senza che, per quanto sopra esposto, ve ne sia necessità (detti soggetti sono, infatti, protetti da uno «schermo processuale impenetrabile», qual'è la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela e quale sarebbe, ad esempio, un'analoga sentenza emessa per prescrizione del reato), frustra l'effettività della funzione del processo penale, preordinato all'accertamento della verità ed alla punizione del colpevole, in assenza di un prevalente interesse di pari rango costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 197 lettera b) e 197-bis, comma 1, c.p.p., con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della Corte costituzionale, nella parte in cui rispettivamente non prevedono:

che non possono essere assunte come testimoni le persone imputate di un reato (collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

che l'imputato di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Catanzaro, addì 23 ottobre 2001.

Il Presidente: SALUSTRO

N. 85

*Ordinanza del 31 ottobre 2001 emessa dal g.i.p. del Tribunale per i minorenni di Torino
nel procedimento penale a carico di B.G.*

Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Processo penale minorile - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per situazioni analoghe a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 432/1995, 131/1996, 155/1996 e 311/1997) - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio del giudice naturale, nonché sui principi del giusto processo e dell'imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, nei confronti di B. G., difeso di fiducia dall'avv. Loredana Brizio del Foro di Verbania, in ordine al reato di cui agli artt. 575 e altro, commesso ai danni di R. P., in Massimo Visconti il 24 ottobre 1997;

In esito all'udienza tenuta in data odierna *ex* artt. 410, terzo comma, e 409, secondo comma c.p.p., e a scioglimento della riserva in essa pronunciata;

Rilevato che questo g.i.p. è stato investito di decisione in ordine all'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in sede, nei confronti del nominato in oggetto, richiesta formulata ai sensi dell'art. 408 c.p.p., perché difetterebbe la prova che la persona sottoposta alle indagini (minore all'epoca in cui avvenne il reato per il quale si procede) avesse commesso il fatto, e pertanto per motivi che investono il merito della fondatezza dell'accusa; detta opposizione è stata presentata ritualmente dal difensore delle persone offese — identificate negli eredi prossimi congiunti del defunto R. P. — che ha concluso affinché il giudice, nel respingere la richiesta di archiviazione, imponga al p.m. in sede la formulazione del capo d'imputazione e il successivo passaggio alla fase del giudizio;

Ritenuto che questo medesimo (quale persona fisica) giudice ebbe a pronunciarsi, sempre quale g.i.p., nell'ambito dello stesso procedimento e per lo stesso reato di omicidio ai danni di R. P., procedendo a giudizio di convalida del fermo disposto dal p.m. in sede ed eseguito il 18 marzo 2000, e a successiva emissione (in data 22 marzo 2000) di ordinanza che disponeva l'applicazione, nei confronti di B. G., della misura cautelare del collocamento in comunità (da eseguirsi presso apposita struttura psichiatrica) e che, pertanto, si pone un problema di incompatibilità del suddetto giudice che, in quanto non testualmente prevista da codice di rito, pone, a parere della sottoscritta, un problema di legittimità costituzionale nei termini che si vanno di seguito ad indicare,

O S S E R V A

Numerose e frequenti sono state, sin dall'entrata in vigore dell'attuale codice di rito penale, le questioni di legittimità costituzionale proposte dai giudici di merito, con riferimento all'art. 34, secondo comma c.p.p.; pressoché altrettanto numerose, in quanto in larga parte di accoglimento, le decisioni della Corte costituzionale che, sostanziosamente in pronunce di tipo additivo, hanno significativamente allargato le ipotesi di incompatibilità del giudice per atti compiuti nell'ambito del medesimo procedimento, tanto da rendere, tra l'altro, necessaria, la novella legislativa che ha imposto la netta separazione tra le funzioni di g.i.p. e quelle di g.u.p. Tale netta separazione fu, in primo luogo, delineata con la sentenza n. 311/1997 che, proprio in materia di processo minorile, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra le funzioni di giudice dell'udienza preliminare minorile, e quelle del giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato. Tale pronuncia, giustificata dalla peculiarità dell'udienza preliminare minorile, attecchendosi a vero e proprio giudizio, con possibilità per il giudice di adottare pronunce altrimenti

riservate al giudice del dibattimento, si inseriva, per la verità, nel filone di analoghe pronunce, tendenti a porre una netta separazione tra le diverse fasi del procedimento, con la previsione di incompatibilità per il giudice che, nella fase precedente, avesse già adottato delle decisioni, nella specie in materia di libertà personale.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1996, richiamati i precedenti costituiti dalle sentenze n. 432/1995 e n. 131/1996, bene delinea la necessità che l'imparzialità del giudice sia salvaguardata, rispetto alla precedente assunzione di decisioni, in ordine a misure cautelari, in altra fase del procedimento giungendo ad affermazioni di illegittimità della norma citata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità nella partecipazione al giudizio abbreviato o dibattimentale, e all'applicazione di pena su richiesta, del giudice che abbia disposto o modificato misure cautelari, o partecipato al riesame o all'appello sulle stesse.

Dalla suddetta, e dalle richiamate pronunce, sembra, insomma, ricavarsi il principio che il «giusto processo» voluto dalla Costituzione, ai fini del quale l'imparzialità del giudice rappresenta corollario fondamentale, determini la necessità di non «pregiudicare» l'attività decisoria — ché di tale attività si tratta, nell'ambito dei riti allora sottoposti all'attenzione della Corte — in virtù di deliberazioni assunte, appunto, nelle precedenti fasi del procedimento, che così spiega: «il divieto di cumulo di decisioni diverse sulla stessa materia, nella stessa persona investita del compito di giudicare, è conseguenza del carattere necessariamente originario della decisione che definisce la causa, in opposizione a ogni trascinamento e confluenza in tale decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali presso lo stesso giudice — persona fisica. Tale divieto non riguarda tanto la capacità del giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto l'obiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto è possibile, la sua massima personalizzazione».

Orbene, se è vero che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento incidentale di opposizione della persona offesa alla archiviazione richiesta dal p.m., non può a rigore, parlarsi di «fase diversa» del procedimento, rispetto all'ambito nel quale il g.i.p. (investito, nella stessa persona fisica della decisione circa la richiesta di archiviazione) aveva già disposto, per i medesimi fatti, e nei confronti del medesimo indagato, una misura cautelare personale — avendo la richiesta di archiviazione la funzione di concludere la fase delle indagini preliminari — non può trascurarsi che, in ogni caso, deve essere riconosciuto carattere decisivo al contenuto dell'attività del giudice soprattutto a fronte di una richiesta di archiviazione espressamente motivata nel merito della riconducibilità del reato all'indagato e non, ad esempio, in punto imputabilità, alla luce della perizia svolta successivamente all'emissione della misura cautelare; misura cautelare che, ovviamente, era motivata espressamente sulla gravità degli indizi a sostegno della commissione del reato, peraltro in epoca assai risalente rispetto all'adozione della misura, da parte del B. G. allora minorene.

L'eventuale accoglimento della richiesta di archiviazione, infatti, definirebbe il procedimento, fatta salva la possibilità di riapertura delle indagini che, tuttavia, è subordinata a ben precise condizioni e al rilascio di apposita autorizzazione; la reiezione della richiesta, invece, pur avendo l'esclusivo effetto di imporre al p.m. la formulazione dell'imputazione (o l'espletamento di ulteriori indagini), con conseguente passaggio alla fase processuale vera e propria, rischierebbe di apparire come condizionata da una precedente valutazione, operata dallo stesso giudicante — persona fisica, sulla base di elementi in larga parte comuni a quelli già presi in considerazione in sede di emissione della misura cautelare, attività, quest'ultima, che tra l'altro potrebbe, teoricamente, giustificare un'azione di responsabilità nei confronti dello stesso magistrato.

Questo giudice, alla luce di tali considerazioni, non può pertanto astenersi dal proporre, d'ufficio, all'attenzione della Corte costituzionale, la questione della legittimità della norma di cui all'art. 34, secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, in particolare a seguito di presentazione dell'opposizione della persona offesa, del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza emesso misura cautelare personale nei confronti dello stesso indagato, in relazione alla medesima notizia di reato.

La questione si presenta, infatti, indubbiamente rilevante, in quanto investe un problema di capacità del giudice in concreto investito di una pronuncia giurisdizionale, idonea a condizionare l'esito del procedimento; non manifestamente infondata, in relazione ad un possibile contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma della Costituzione) e ai principi che regolano il giusto processo, ora costituzionalizzato, l'imparzialità del giudice, e l'esercizio del diritto di difesa (artt. 24, 25, 27, 101 e 11 della Costituzione) anche alla luce di precedenti pronunce della Corte costituzionale, dalle quali non sembra radicalmente discostarsi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale affinché si valuti la legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale vigente, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, a seguito di opposizione della persona offesa, di procedimento penale nell'ambito del quale lo stesso g.i.p. quale persona fisica abbia provveduto ad emettere ordinanza applicativa di misura cautelare;

Dispone che il giudizio in corso resti sospeso fino alla decisione della predetta questione di legittimità costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, compreso il pubblico ministero in sede, nonché il Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 22 ottobre 2001.

Il giudice per le indagini preliminari: AVEZZÙ

02C0110

N. 86

*Ordinanza del 23 novembre 2001 emessa da Tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Bittolo Maria Rosaria e curatela del fallimento Nelsingrosso S.a.s.*

Fallimento - Estensione al socio la cui esistenza risulti successivamente alla dichiarazione di fallimento della società - Assenza di limiti temporali - Disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale, alla società cancellata dal registro delle imprese, nonché al socio receduto o escluso - Lesione del principio della certezza delle situazioni giuridiche - Richiamo alla sent. n. 319/2000 della Corte costituzionale.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa vertente tra Bittolo Maria Rosaria (avv. Paolo Paoli),

Contro curatela del fallimento Nelsingrosso (avv. F.Corsi), avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso in fatto quanto segue

Con citazione in opposizione ritualmente notificata, Bittolo Maria Rosaria impugnava la sentenza dichiarativa del suo fallimento in estensione *ex art.* 147 r.d. 267/1942, quale socia occulta e/o apparente della Nelsingrosso S.n.c.: ella sosteneva di avere rivestito all'interno della società la mera qualifica di dipendente «al nero» e di avere agito sotto le direttive di alcuni soci. Nel costituirsi la curatela del fallimento ribadiva la congruenza delle prove addotte per ritenere che la parte attrice fosse socia effettiva ancorché occulta. In sede di precisazione delle conclusioni, la parte opponente sollevava la questione della tardività della dichiarazione di fallimento in relazione alle sentenze 66/1999 e 319/2000 della Corte costituzionale; in sede di replica chiedeva che venisse sollevata questione

di costituzionalità dell'art. 147 r.d. 267/1942 in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui non poneva il limite temporale di un anno, dalla declaratoria di fallimento della società, per la declaratoria del fallimento in estensione al socio occulto/apparente.

La dedotta questione di costituzionalità si presenta rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al giudizio di rilevanza è sufficiente osservare che il fallimento della Nesingrosso S.a.s. è stato dichiarato il 16 dicembre 1995, mentre il fallimento della attuale opponente in estensione *ex art.* 147 legge fall. è stato dichiarato il 10 giugno 1998. È pertanto agevole osservare che una eventuale pronuncia di incostituzionalità, — additiva quale la pronuncia recentemente resa sempre sull'art. 147 legge fall. (sentenza 21 luglio 2000 n. 319, sulla quale *infra*) che ha posto il termine finale dell'anno per la declaratoria del fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia perso per qualsiasi causa (morte, recesso, esclusione, cessione delle quote) la responsabilità illimitata — sia in grado di risolvere il giudizio.

Quanto alla valutazione della non manifesta infondatezza, occorre rilevare quanto segue: la sentenza 21 luglio 2000 n. 319 dichiara incostituzionale il primo comma dell'art. 147 legge fall.; esso non è pertanto espressamente ricomprensivo del dettato normativo del secondo comma dell'art. 147 legge fall. che sancisce «se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio».

Attualmente pertanto, all'esito della declaratoria di incostituzionalità sopra richiamata, il sistema normativo è tale che l'unica ipotesi di fallibilità senza limite temporale è appunto quella del socio illimitatamente responsabile, la cui esistenza viene acclarata dopo la dichiarazione di fallimento: è infatti operante il termine annuale sia per l'imprenditore individuale che abbia cessato l'impresa da oltre un anno (art. 10 legge fall. nel suo originario contenuto normativo), sia per la società che si sia cancellata dal registro delle imprese, sia per il socio illimitatamente responsabile che abbia cessato per qualsiasi motivo la sua appartenenza alla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (e ciò deriva dall'intervento additivo di Corte cost. 319/2000 sopra richiamata). Già questa osservazione induce a ritenere che situazioni sostanzialmente simili siano trattate in modo disuguale, (in ciò configurandosi lesione dell'art. 3 Cost.), posto che l'unica posizione di soggetto assoggettabile a fallimento senza limite temporale è appunto quella del socio in estensione (occulto o apparente), il quale può quindi essere dichiarato fallito *ad libitum* con conseguente compressione di quella stessa esigenza — la certezza delle situazioni giuridiche — che ha indotto il legislatore, per l'imprenditore individuale, la Corte costituzionale per l'imprenditore collettivo, a prevedere un preciso limite temporale.

Né può valere la osservazione svolta dalla parte convenuta per confutare tale impostazione: essa ha osservato che la situazione sostanziale del socio occulto o apparente, è diversa da quella del socio «palese» posto che la curatela deve compiere accertamenti probatori specifici (a volte di lunga durata) sul punto, ritenendo che la certezza delle situazioni giuridiche valga laddove si sia in presenza di situazioni pubbliche e formalizzate e non laddove la curatela o l'istante creditore non sia messo in condizione di compiere rapide valutazioni. Siffatta tesi non è infatti, condivisibile, ove si consideri che, ai fini del termine entro il quale è possibile dichiarare il fallimento, il socio occulto o apparente che, peraltro una volta provato il legame sociale, è socio al pari di quello formale, non può essere discriminato al punto da rendere possibile il fallimento in estensione senza alcun limite temporale, posto che la esigenza della certezza delle situazioni giuridiche ha valenza oggettiva e prescinde da connotazioni soggettive riferibili ai soci. Semmai la necessità di indagini per la sua individuazione può ragionevolmente indurre a prevedere un diverso *dies a quo* del termine previsto dall'art. 10 legge fall. ma non giustifica la non previsione di un termine alcuno.

D'altra parte il ragionamento prospettato pone l'accento su una valutazione di sfavore del socio che nasconda la propria qualità per sfuggire alle responsabilità prima sociali e poi concorsuali, ma non tiene in conto che le medesime situazioni di disfavore sono tuttavia considerate non più perseguibili dall'ordinamento laddove la società sia cancellata da oltre un anno e quindi non sia più fallibile e altrettanto non siano i suoi soci non solo apparenti, ma anche non apparenti. Il diritto cioè prescinde da una valutazione di disfavore, laddove essa non venga espressamente richiamata (come viceversa avviene per esempio nel giudizio di meritevolezza per la ammissione a concordato preventivo) per compiere una valutazione oggettiva sullo stato di insolvenza e sul decorso del tempo.

Eventuali valutazioni negative sull'operato dei soci amministratori hanno rilievo per la promozione delle azioni di cui all'art. 146 legge fall., ma non per la promozione della estensione del fallimento che ha per presupposti esclusivamente l'aver amministrato la società con la verifica dei tre elementi indicati dalla giurisprudenza nell'*affectio societatis*, nell'alea comune e nella predisposizione di un fondo comune. Ancora sul punto giova rilevare la discrezionalità del principio del disfavore: sempre di disfavore potrebbe parlarsi (v. Fabiani in nota a Cass. ord. 21 gennaio 1999 n. 28, Foro It., 2000, I, 1624) nei riguardi di soggetti che hanno lasciato la impresa nel momento della crisi (soci receduti) o che siano stati esclusi e tuttavia l'ordinamento prescinde da tale valutazione nei loro confronti. Il dedotto termine di valutazione è pertanto improprio perché non delimitabile, conseguendone che il principio della tutela dei creditori non può essere ritenuto preponderante sul principio della certezza delle situazioni giuridiche sol perché si compia un giudizio negativo sul comportamento del socio.

Ancora deve motivarsi quanto segue: la necessaria influenza che la declaratoria di incostituzionalità deve esercitare anche sul disposto dell'art. 147, secondo comma legge fall., è stata ritenuta anche dalla S.C. in sede di rimessione alle S.U. (ordinanza 21 gennaio 2000, n. 28). successivamente alla sentenza interpretativa di rigetto 66/1999: essa infatti testualmente ha così affermato «Altro rilievo è che la sentenza 66/1999 tacendo sul punto, mostra di non avere tenuto in considerazione l'intera gamma delle situazioni nelle quali è destinata a operare la individuazione del limite temporale ex art. 10 e 1 legge fall. per la dichiarazione di fallimento ex art. 147. Il limite suddetto è infatti destinato a spiegare influenza: ... c) sullo stesso meccanismo di cui al secondo comma dell'art. 147 (c.d. estensione successiva del fallimento sociale ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia stata accertata in tempo successivo alla dichiarazione di fallimento della società) e al caso di limite di socio occulto di società occulta ... Trattasi infatti tutte di analoghe previsioni di responsabilità patrimoniali dei singoli soci, sulle quali i creditori sociali, all'atto di contrarre con la società, hanno posto affidamento. Mal si giustifica pertanto, così come rilevato anche dalla medesima ordinanza ora citata, anche alla luce del principio della certezza delle situazioni giuridiche, un differente trattamento di posizioni sostanzialmente analoghe.

In definitiva e conclusivamente deve ritenersi che la attuale situazione normativa, la quale prevede un differente trattamento per i soci receduti o esclusi da oltre un anno antecedente la dichiarazione di fallimento (non più fallibili) e i soci per i quali è invece accertata la qualità di socio successivamente all'anno della dichiarazione di fallimento (ancora fallibili) non trovi adeguata giustificazione alla luce del disposto dell'art. 3 della Costituzione, il quale pretende identità di trattamento per situazioni sostanzialmente omogenee, e che ciò costituisca lesione del principio della certezza delle situazioni giuridiche, assoggettando il socio alle determinazioni del curatore e del tribunale fallimentare senza limiti temporali.

Per i motivi sopra esposti la questione si presenta rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva questione di costituzionalità dell'art. 147, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la fallibilità del socio la cui esistenza risulti successivamente alla dichiarazione di fallimento della società, senza limiti temporali;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte costituzionale; notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché ai procuratori delle parti.

Firenze, addì 24 ottobre 2001

Il Presidente: MIRANDA

Il giudice estensore: MARIANI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai ricorsi per questione di legittimità costituzionale depositati in cancelleria il 31 gennaio 2002, numeri 5 e 6 e ricorsi per conflitto di attribuzione depositati in cancelleria il 1°, 7 e 15 febbraio 2002, numeri 4, 5 e 6. (Ricorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 9 del 27 febbraio 2002).

I titoli in grassetto dei ricorsi 5 e 6, riportati sia a pagina 3 del sommario che alle pagine 7 e 8 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi riferiti ai ricorsi numeri 5 e 6, riportati sia alle pagine 4 e 5 del sommario che alle pagine 18 e 21 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, e viceversa.

Il titolo in grassetto, altresì, del ricorso numero 4, riportato sia a pagina 4 del sommario che alla pagina 14 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi integrato, nella sua parte finale, dalla seguente dicitura: «Istanza di sospensione».

02C0145

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651583/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 3 0 6 *

€ 4,00